

SAPPA, relatore. La Commissione si oppone a questo emendamento.

Ammettendo quest'emendamento, ne verrebbe per conseguenza che, rinunciando all'assegno, i seminari potrebbero insegnare dottrine anche contrarie a quelle riconosciute dal Governo.

Io non credo che si debbano pagare quelli che eseguono le leggi; quando le leggi non si eseguono, si faccia no eseguire, ma stabilire per legge che si paga chi eseguisce la legge, e si toglie l'assegno a chi non la eseguisce mi sembra che sia nè decorso, nè conveniente. (*Segni di adesione a destra*)

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo emendamento proposto dal deputato Mellana, con cui si chiede che alla parola *seminari* si aggiungano le seguenti: « sottoposti alla sorveglianza del potere civile. »

(Non è approvato.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER UN'IMPOSTA SULLE VETTURE.**

CHIARLE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge concernente l'imposta sulle vetture. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1415.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore cinque e mezzo.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Rinnovazione degli uffici;
- 2° Seguito della discussione sul progetto di legge per assegni provvisorii al clero di Sardegna;
- 3° Discussione sul progetto di legge per autorizzazione di un mutuo alla divisione amministrativa di Savona;
- 4° Discussione sul bilancio dell'azienda delle strade ferrate per l'esercizio del 1853.

TORNATA DEL 1° MARZO 1853

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi — Sorteggio degli Uffici — Seguito della discussione del progetto di legge per assegni supplementivi al clero di Sardegna — Emendamento del deputato Sulis all'articolo 1 — Approvazione — Emendamento del deputato Michelini allo stesso articolo — Osservazioni del ministro guardasigilli, del relatore della Commissione e del deputato Asproni — Il primo di quelli emendamenti è rigettato — Emendamento soppresivo del deputato Pescatore — Opposizione del ministro di grazia e giustizia, e dei deputati Falquis-Pes, Sappa, relatore, ed Asproni — Parlano in appoggio i deputati Bottone e Botta — Reiezione — Obbiezioni del deputato Mellana sull'articolo — Risposta del ministro delle finanze, e del deputato Asproni — Approvazione dell'articolo 1, con aggiunta del deputato Pescatore — Emendamenti dei deputati Sappa, Michelini e Pescatore all'articolo 2 — Osservazioni del guardasigilli, e del deputato Garelli — Reiezione degli emendamenti, ed approvazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 — Emendamento del deputato Sineo all'articolo 8 — Parole dei deputati Sappa e Mellana, e del ministro dell'interno — Reiezione — Approvazione degli articoli 8 e 9 — Votazione ed approvazione dell'intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor ministro dei lavori pubblici, con sua lettera d'oggi, trasmette alla Camera 140 esemplari d'una litografia rappresentante il piano della stazione di strada ferrata di Genova.

Questi esemplari saranno distribuiti.

A termini del regolamento, si procede alla rinnovazione degli uffici per estrazione a sorte.

(Uno dei segretari procede al sorteggio.)

Invito gli uffici a volersi adunare domani a mezzogiorno per costituirsi (1).

(1) Gli uffici si costituirono poi nel modo seguente:

- UFFICIO I.** *Presidente,* Quaglia — *Vice-presidente,* Valerio — *Segretario,* Sella — *Commissario per le petizioni,* Bottone.
- UFFICIO II.** *Presidente,* Pernati — *Vice-presidente,* Mameli — *Segretario,* Cavallini — *Commissario per le petizioni,* Brignone.
- UFFICIO III.** *Presidente,* Arconati — *Vice-presidente,* Moffa di Lisio — *Segretario,* Marco — *Commissario per le petizioni,* Astengo.
- UFFICIO IV.** *Presidente,* Falqui-Pes — *Vice-presidente,* Farini — *Segretario,* Peirone — *Commissario per le petizioni,* Farina Maurizio.
- UFFICIO V.** *Presidente,* Demarechi — *Vice-presidente,* Talucchi — *Segretario,* Corsi — *Commissario per le petizioni,* Mazza.
- UFFICIO VI.** *Presidente,* Sineo — *Vice-presidente,* Scapini — *Segretario,* Pinelli — *Commissario per le petizioni,* Daziani.
- UFFICIO VII.** *Presidente,* Bonavera — *Vice-presidente,* Cavour Gustavo — *Segretario,* Cattaneo — *Commissario per le petizioni,* Franchi

La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.
(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNI PROVVISORI SUPPLETIVI AL CLERO DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per assegni suppletivi al clero di Sardegna.

La discussione era rimasta all'articolo 1, di cui darò lettura.

« Il Governo è autorizzato a concedere negli anni 1853 e 1854 assegni e sussidi agli arcivescovi, vescovi, vicari capitolari, capitoli, seminari, parroci e vice-parroci dell'isola di Sardegna, che per l'abolizione delle decime ecclesiastiche risulteranno sprovveduti di sufficiente assegnamento, senza che l'assegno o sussidio possa in verun caso superare i proventi goduti prima di detta abolizione.

« È pure autorizzato a concedere sussidi per spese particolari ed eventuali di natura ecclesiastica, alle quali si faceva fronte col prodotto delle decime. »

Il deputato Sulis ha la parola.

SULIS. Nel primo alinea di quest'articolo io credo esista una lacuna, la quale però è facil cosa il riempire. A quest'oggetto io proporrei che, dopo le parole « per l'abolizione delle decime ecclesiastiche, » si aggiungessero le seguenti: « e non ostante le rendite di cui i benefici loro già fossero provveduti; » e quindi continui: « risulteranno privi di sufficiente assegnamento. » Quest'emendamento non fa altro che riassumere il principio che, tanto la Commissione quanto il Ministero, nei loro rispettivi progetti avevano riconosciuto.

Io credo che sia util cosa l'inserire espressamente siffatta clausola nella legge, ed è appunto per questo che la propongo.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero non ha difficoltà di accettare quest'emendamento.

SAPPA, relatore. La Commissione lo accetta pure.

MICHELINI. Io mi oppongo a quest'emendamento. Se bene ne ho intesi i termini, mi pare che tutti siamo d'accordo che bisogna computare i redditi che attualmente hanno i beneficiati per stabilire questi sufficienti assegnamenti, quindi l'emendamento proposto dal deputato Sulis andrebbe direttamente contro il pensiero della Commissione...

SAPPA, relatore. Anzi lo conferma.

MICHELINI. Allora io lo crederei inutile, e giacchè ho la parola, me ne varrò per proporre un altro emendamento.

PRESIDENTE. Ma prima è bene che si esaurisca la discussione sull'emendamento del deputato Sulis.

DEMARCHI. Io credo quest'emendamento affatto inutile. Quando si dice che per l'abolizione delle decime risulteranno sprovveduti, s'intende che, tolte le decime, non resta loro altro provento, perchè, se loro rimane qualche cosa, vuol dire che non sono sprovveduti. Quello che resta si deve naturalmente computare.

SULIS. Il deputato Michelini diceva non necessario il mio emendamento, il deputato Demarchi in ora lo dice inutile; io farò osservare che non è per nulla inutile. Se egli si ricorda come la Commissione ed il Ministero nei vari progetti abbiano sempre fatta espressa riserva che si dovesse provvedere a quelli ai quali, cessate le decime, non bastassero le rendite dei benefici di cui fossero provvisti, conoscerà la portata di quest'emendamento.

Egli è certo che, se vi è qualcheduno che dopo l'abolizione delle decime possiede ancora una qualche rendita per cui non abbia necessità di un assegno, quest'assegno non deve essere dato. Questo è un principio che è stato ammesso da tutti nella discussione; è un principio che è utilissimo inserirlo in quest'articolo, tanto più che quest'inserzione non guasta il senso, nè alcuna parte del periodo che intendiamo votare.

Io quindi insisto perchè sia accettato l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Sulis, il quale consiste nell'aggiungere, dopo le parole « per l'abolizione delle decime ecclesiastiche, » le seguenti: « nonostante le rendite di cui i loro benefici fossero provvisti. »

(La Camera approva.)

Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Giusta la dichiarazione fatta nella tornata di ieri, io voterò contro la legge che stiamo discutendo, tanto più ora che è stata stabilita la cifra, troppo forte secondo me, di lire 800 mila, da retribuirsi al clero della Sardegna. Io avrei votato un piccolo assegnamento da pagarsi, parte dall'erario di tutto lo Stato, parte dai comuni della Sardegna; ma io non posso assolutamente approvare la legge quale risulterà dalle vostre deliberazioni, principalmente in vista di quelle lire 800 mila.

Tuttavia, siccome è probabilissimo che il mio voto non sarà fra i prevalenti, locchè si può argomentare dalla votazione dei vari emendamenti, così io credo mio debito di procurare, per quanto sta in me, che la legge sia, se non buona, almeno meno cattiva. Quindi io proporrò alcuni emendamenti all'ultimo progetto inteso fra la Commissione ed il Ministero.

E primieramente, quanto a quest'articolo, io non posso approvare le parole « che per l'abolizione delle decime ecclesiastiche risulteranno sprovveduti di sufficiente assegnamento. » Contro queste parole militano tutte le considerazioni esposte nella tornata di ieri dall'onorevole professore Pescatore contro le parole dell'articolo 2: « sempre che non sia fra quelli ai quali non occorra di provvedere. »

Non ripeterò quelle critiche, le quali devono essere presenti alla mente degli onorevoli membri di questa Camera. Dico solo che queste parole di *sufficiente assegno* sono troppo indeterminate, troppo elastiche, quindi capaci di ricevere un'interpretazione più o meno larga, secondo lo spirito di chi è incaricato d'interpretarle.

Io credo, per esempio, che molti in questo recinto daranno più larga interpretazione a quelle parole di quello che la darei io; ed i signori ministri non possono nemmeno essi sapere se i loro successori daranno a queste parole la stessa interpretazione che essi loro danno.

Dalle dichiarazioni che essi hanno fatto alla Camera, credo nella tornata di ieri, si può argomentare che nel loro concetto *sufficiente assegno*, per gli arcivescovi, si traduce in lire 15,000; per i vescovi, in 10,000, e così via dicendo. Ma, domando io, i successori che potranno sedere su quei banchi daranno un'eguale interpretazione? L'onorevole Bon-Compagni, il quale occupa così degnamente il posto di ministro dei culti, è egli sicuro che a lui non succeda per avventura un vescovo o un arcivescovo? (*ilarità*) Ed allora stia certo che le parole *sufficiente assegnamento* rappresenteranno una somma molto maggiore di quella che egli ha in animo.

Per questi motivi io proporrei d'introdurre nella legge un

articolo, che sarebbe il secondo, molto simile all'articolo 2 del primo progetto della Commissione, in cui in modo determinato e preciso (giacchè nulla è più preciso che le cifre) si stabilirebbe che cosa s'intenda per questi sufficienti assegnamenti.

Faccio osservare che e Commissione e Ministero avevano veduto l'inconveniente di queste indeterminate parole; quindi il Ministero colla tabella annessa all'articolo 1 del suo primitivo progetto, la Commissione coll'articolo 2 del suo primo progetto, avevano cercato di porvi riparo; e, quantunque partissero da basi assolutamente diverse, tuttavia i due progetti in ciò concordavano, che bisognava stabilire in modo chiaro e preciso quale dovesse essere l'ammontare di questi assegnamenti. La qual cosa non deve far meraviglia, perchè l'esattezza del linguaggio conviene ad ogni specie di legge.

Spero pertanto che e Commissione e Ministero, consentanei al loro primo pensiero, accetteranno il mio articolo 2. Frattanto l'articolo 1 dovrebbe essere emendato nel modo seguente:

« ... per l'abolizione delle decime ecclesiastiche risulteranno avere assegnamenti inferiori a quelli stabiliti dall'articolo seguente, senza che l'assegno o sussidio possa in verun caso superare i proventi individualmente goduti prima di detta abolizione. »

Mi rimane a dire pochissime parole sopra un altro emendamento, il quale consiste nell'introdurre la parola *individualmente*.

Io credo che Commissione e Ministero siano d'accordo che questi proventi di cui si parla devono riferirsi agli individui, e non in massa al clero della Sardegna, ma, introducendovi l'avverbio *individualmente*, sarebbe tolto ogni dubbio.

MARFA, relatore. Le proposte dell'onorevole Michelini sono due: la prima consiste nel ritornare al primo progetto della Commissione, in quanto al determinare le somme che il Ministero non potrebbe eccedere nei vari assegnamenti che si tratta di dare al clero.

La seconda consiste nello stabilire che questi assegni non debbano mai superare la quota che godeva il clero prima dell'abolizione delle decime, e debbano essere considerati individualmente e non in massa.

Dichiaro anzitutto che, in quanto al secondo emendamento, non ho nessuna difficoltà ad accettarlo, e credo che il Ministero sia d'accordo, poichè entra perfettamente nel concetto, sia del Ministero che della Commissione, di non assegnare ad alcun membro del clero un maggiore sussidio di quello che potesse ricavare dalle decime prima che fossero abolite. Quanto all'altro emendamento, la Commissione difatti si trova in un tal quale imbarazzo a combatterlo, inquantochè è la riproduzione del suo primo progetto.

Ma la Camera fu testimone delle varie discussioni che ebbero luogo a questo riguardo. Si è detto come la cifra stabilita dalla Commissione nell'articolo 2 del suo primo progetto poteva talvolta essere meno giusta, avuto riguardo alle circostanze di età ed alla posizione in cui poteva trovarsi il prebendato.

Queste circostanze pare che abbiano influito sulla mente di molti, e sicuramente il Ministero insiste, perchè crederrebbe meno giusto, secondo il suo modo di vedere, di assegnare indistintamente a tutti i canonici, anche a coloro che hanno un'età avanzata e servigi distinti, la sola somma di lire 1200.

Diceva l'onorevole Michelini che anche il Ministero nel suo primo progetto aveva limitato questa cifra; ma allora il

Ministero l'aveva limitata in massa, e limitandola in massa poteva applicarla secondo le circostanze, dando ora all'uno di più, ora all'altro di meno.

Ora, a che cosa tende l'articolo che si è proposto? Tende precisamente a lasciare indeterminata questa cifra, la quale, in fin dei conti, è limitata in ragione composta, diremo, dell'assegno generale che si fa delle 800 mila lire e di quel numero veramente straordinario dei membri del clero, a cui accennava il deputato Michelini nella seduta d'ieri, che occorre di sussidiare. Dunque questa limitazione emerge necessariamente da questi due dati. Io credo pertanto che col mezzo di questi due principii, il Ministero non potrà fare degli assegni troppo larghi al clero, e che necessariamente dovrà attenersi in una misura presso a poco eguale a quella che noi avevamo indicato, poichè nel calcolo che avevamo istituito per questi assegni, ragguagliati alle somme che avevamo proposte nel nostro primo progetto, la spesa sarebbe salita a 800 mila lire; aggiungendo ora quella dei vice-parroci che non erano contemplati, aggiungendo ancora quella delle spese materiali che avevamo pure lasciato a carico dei comuni, ne verrebbe per conseguenza la somma di lire 800 mila, come ben si scorge. Il Ministero adunque si trova circoscritto in una somma che rappresenta nel suo insieme questi assegni parziali. Quindi io dico che esso non potrà abusar molto di questo arbitrio che gli verrà lasciato, e che anzi questo tornerà utile per distinguere il caso in cui un ecclesiastico possa meritare un maggior assegno da quello in cui si possa assegnare una quota minore.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Michelini.

(È appoggiato.)

ASPRONI. Il deputato Michelini voleva assicurarsi dell'avvenire, sul timore che vengano tali tempi in cui, in luogo dell'onorevole Bon-Compagni, possa occupare il posto un arcivescovo.

Bisogna far voti che a quei posti ecclesiastici non arrivino mai. Chè, se vi pervenissero e fossero retri, allora queste precauzioni e le leggi nostre poco varrebbero ad impedire i mali che si vorrebbero prevenire. Quindi questa sarebbe una precauzione che, a mio credere, non gioverebbe.

Riguardo poi all'esecuzione della legge, io credo che il maggior imbarazzo l'avrà il potere esecutivo. Nell'intendimento di facilitare l'esecuzione della medesima, ed anche per la migliore sua applicazione, sarebbe, a parer mio, conveniente che si nominasse una Commissione la quale abbia incarico di esaminare i titoli che avessero gli ecclesiastici onde vantare i servizi prestati, ed anche i meriti personali che per avventura potessero avere.

Naturalmente non sarà intenzione del Parlamento, nè del Governo, di dare un'egual retribuzione ad un prete che abbia avuto una prebenda per intrighi, e ad un altro che l'avrà ottenuta per lunghi studi, lunghe fatiche, occupando cattedre, prestando servizi parrocchiali che sono molto penosi e molto difficili. Quindi crederei che la legge avrebbe un'esecuzione assai più conforme allo spirito e della Camera e del Governo stesso, se si creasse una Commissione che esaminasse questi titoli. Allora non vi sarebbe pericolo nè di eccedere, nè di oltrepassare la totale somma delle decime, perchè, quand'anche il Governo lo volesse, non sarebbe possibile di farlo, essendochè fissa è la somma di 800,000 lire; sarà forza che il suo studio si raggiri in ben ripartire questa somma e che non sia fatta nessun'ingiustizia a coloro che possono avere diritti alla considerazione del Governo ed a quelle retribuzioni.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero e la Commissione, esaminando insieme i particolari dell'esecuzione di questa legge, hanno dovuto riconoscere che in alcuni casi la fissazione di queste pensioni dipenderebbe da tante circostanze, dipenderebbe dalla condizione personale di ciascheduno dei beneficiati, e dai servizi che presta, e dai sussidi che deve dare, per cui sarebbe quasi impossibile determinare anticipatamente una misura uniforme. Del resto io credo di gran peso l'osservazione fatta dall'onorevole relatore della Commissione, che, cioè, il ministro dovrà prelevare la somma per i vice-parroci, cosicchè non gli rimarrà più gran che a disporre: e la forza stessa delle circostanze l'obbligherà a tenersi molto stretto, salvo in alcuni rarissimi casi, i quali però debbono pure essere presi in considerazione.

Quanto poi al desiderio manifestato dall'onorevole deputato Michelini, di stabilire questi provvedimenti, non tanto per inquietudine che egli possa avere circa l'intenzione degli attuali ministri, quanto circa quella dei loro successori, io lo ringrazio della fiducia, o almeno della minore sfiducia che vuole avere in noi, ma avverto che qualunque Ministero potesse venire, non può verificarsi il timore dell'onorevole Michelini, perchè i fondi non potranno mai erogarsi quando non siano stanziati dalla Camera.

Ora, quando la Camera avrà veduto il riparto che si sarà fatto la prima volta, quando avrà esaminato la somma totale a cui ascenderà il sussidio che forse rimarrà inferiore alle lire 800,000, non verrà mai certamente a stanziarne uno maggiore, perchè i sussidi necessari ad erogarsi diminuiranno col tempo, invece di accrescersi. Così nel voto della Camera un Ministero, qualunque egli siasi, troverà un freno al suo arbitrio.

Quanto poi all'osservazione che faceva l'onorevole Asproni, essere cioè necessaria l'opera d'una Commissione per procedere ad un riparto, farò osservare che il suo voto coincide perfettamente colle intenzioni del Ministero, il quale non avrebbe certamente l'intenzione, dico di più, neanche la possibilità di procedere a questo riparto, senza ricorrere all'opera d'una Commissione, la quale sia a conoscenza delle contingenze locali, ed abbia tutti i lumi necessari per dar compimento all'opera sua.

MICHELINI. Essendo stato accettato l'emendamento relativo alla introduzione della parola « individualmente, » io non insisterò sul medesimo; ma essendomi combattuto l'altro molto più essenziale, dirò due parole per difenderlo. Qui siamo fra i contribuenti ed i beneficiari della Sardegna: quanto più si darà ai beneficiari, tanto più dovranno pagare i contribuenti.

Mi permetta pertanto la Camera che io patrocinino nuovamente la causa dei contribuenti, la quale, per verità, è molto dimenticata in questo recinto.

Contro la mia proposta l'onorevole deputato Sappa disse che i ministri non abuseranno della larghezza che loro si fa. Io ho confidenza negli attuali ministri, perchè essi sono già vincolati in modo morale, se non legale, dalle dichiarazioni da essi fatte, ma quando verranno altri ministri che non avessero questo vincolo, per verità io non saprei più qual freno si avrebbe a questi assegni pel clero di Sardegna.

Si è detto che bisogna aver riguardo all'età ed altre circostanze.

Ma io dico che quando l'articolo secondo della Commissione stabilisce a 13 mila lire l'assegno agli arcivescovi e a 10 mila quello dei vescovi, già provvede, secondo me, al

di là di quel che crederei necessario, perchè, come osservava nella tornata di ieri l'onorevole Bottone, per la molteplicità di questi vescovadi ed arcivescovadi, questi assegni sono troppi, e riescono soverchiamente gravosi ai contribuenti.

Quindi, ancorchè la Camera stabilisca la cifra indicata nell'articolo secondo del progetto della Commissione, essa avrebbe tutti questi riguardi e all'età ed alle altre circostanze.

L'onorevole Asproni ha parlato di una Commissione, e pare che egli sarebbe rassicurato dalla medesima. Io dico che, o questa Commissione è nominata dalla Camera, e ciò non crederei conveniente, perchè questa è piuttosto materia di esecuzione che altro, oppure è nominata dal Ministero.

Ora, una Commissione nominata dal Ministero non mi rassicura niente affatto: essa non farebbe altro che scemare la responsabilità ministeriale.

Quindi io non approvarei che fosse stabilita questa Commissione. Il Ministero, per prendere informazioni, per operare con conoscenza di causa, per dare assennati provvedimenti, nominerà tutte quelle Commissioni che egli crede; ma questo deve essere affatto estraneo alla Camera.

Insisto pertanto sul mio emendamento, e prego il signor presidente di mettere ai voti quello che ho proposto riguardo all'articolo primo. Se esso sarà approvato, formulerò l'articolo secondo a un di presso come è stato formulato dalla Commissione. In caso contrario, non occorre più.

PRESIDENTE. Metterò ai voti il primo emendamento del deputato Michelini, consistente nel sostituire alle parole « risulteranno privi di sufficiente assegnamento » le seguenti: « risulteranno avere assegnamenti inferiori a quelli stabiliti dall'articolo seguente. »

(La Camera rigetta.)

L'altro emendamento, consistente nell'aggiungere, dopo le parole « i proventi goduti, » la parola, « individualmente, » è stato acconsentito dalla Commissione e dal Ministero.

PESCATORE. Io propongo la soppressione di queste parole, « vicari capitolari, » perchè non può mai venire il caso che una parte della somma, di cui all'articolo 3 del presente progetto, al quale si riferisce l'articolo primo, non può mai, dico, venire il caso che una parte qualunque di questa somma debba essere assegnata ai vicari capitolari.

I vicari capitolari, come tutti sappiamo, si stabiliscono vacando le sedi vescovili: e vacando queste, che uso si fa delle rendite delle mense? Il deputato Mameli c'insegna che queste rendite, essendo ecclesiastiche, debbono essere riservate al successore. Io crederei che invece le rendite dei benefici, e così anche delle mense vacanti, debbano essere impiegate dal Governo in sussidio del clero; ma in pratica, o signori, il deputato Mameli ha certamente ragione, se non in tutto, per la massima parte dei casi. Ma, riservandosi al successore le rendite delle mense vacanti, è pur giusto che il successore non perceva se non la rendita netta, pagate le spese. Ora, la maggior retribuzione che debba assegnarsi al vicario capitolare, è la spesa dell'amministrazione della sede vacante. Il vicario capitolare amministra la sede vacante. Chi è di noi che voglia imporre allo Stato il carico di retribuire i vicari capitolari, e riservare intanto al successore del vescovo tutte le rendite del beneficio vacante?

Mi si dirà che il Governo ha pur promesso d'impiegare le rendite dei benefici vacanti in sussidi al clero; ebbene, anche in questo caso, anche nel caso che il Ministero mantenesse la sua promessa, io dico che una parte di queste rendite

dei benefici vacanti dovrà essere data al vicario capitolare, ma non mai la somma che si stanziava dal Governo in sussidio al clero. Nessuna parte di quella somma che esce dalle casse dell'erario pubblico deve mai assegnarsi ai vicari capitolari, imperocchè i vicari capitolari hanno, per mantenersi, le rendite dei benefici amministrati; e il Governo, anche incamerandole, dovrebbe pur pagare sopra di esse, come le spese di amministrazione, così la spesa dei vicari capitolari.

Nel primitivo progetto della Commissione poteva essere tollerabile la menzione dei *vicari capitolari*, perchè in esso si determinava che gli assegnamenti suppletivi si dovessero prima prendere sulle rendite dei benefici vacanti, e che a nessun beneficio vacante si sarebbe provveduto insino a tanto che si fosse impetrata la riforma ecclesiastica nella Sardegna. In quel progetto, in una parola, si faceva una massa sola delle rendite dei benefici vacanti e delle somme stanziata dal Governo in sussidio del clero. Fatta così una massa comune, era naturale che nella distribuzione si comprendessero anche i vicari capitolari, che pur meritano una retribuzione particolare. Ma, abbandonato quel sistema, e rimasto solo l'assegnamento che esce dalle casse dell'erario pubblico, io non saprei, per verità, quale ragione si possa addurre per comprendere anche nella distribuzione i vicari capitolari, essendo evidente che il loro stipendio cade sulle rendite della sede che amministrano.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore propone che siano soppresses le parole *vicari capitolari*. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Rispondo alle osservazioni fatte dall'onorevole Pescatore, che il motivo per cui si assegnò una retribuzione ai vicari capitolari è semplicissimo: ciò si fece perchè vi sono delle mense le quali non hanno alcuna rendita propria, ed a cui si sopperiva per lo addietro interamente colle decime.

È cosa di per sè evidente che questi vicari capitolari non possono essere retribuiti colle rendite delle mense le quali non esistono.

PRESIDENTE. Il deputato Falqui-Pes ha la parola.

FALQUI-PES. Io spero che l'onorevole Pescatore declinerà dalla sua proposta, in forza delle seguenti osservazioni che io sottopongo alla considerazione della Camera.

Egli diceva che i vicari capitolari non debbono partecipare agli assegni, perchè, servendo alla diocesi, otterranno il compenso delle rendite della mensa.

Noti però l'onorevole Pescatore che i vicari capitolari sono pure canonici, ed in conseguenza si è in obbligo di occorrere a questa duplice loro qualità.

Come canonici, essi godevano delle prebende, e quindi delle decime che costituivano la dotazione dei loro benefici. Quando pertanto i vicari capitolari, come canonici, sono privati del prodotto delle decime, egli è ben giusto che siano ammessi al godimento dei sussidi, nel caso non rimangano sufficientemente provvisti.

Quanto poi alla qualità di vicari capitolari, conviene distinguere il primo biennio, in cui vacano gli arcivescovadi o vescovadi, dalle rendite successive dei medesimi.

Dei frutti procedenti dal biennio può il Governo pienamente disporre, perchè, a termini del breve pontificio, si accordava il biennio delle vacanti al Monte di riscatto, cui sono succedute le finanze. Qualunque poi sia l'uso cui abbiano ad essere riservati i frutti degli arcivescovadi e vesco-

vadi vacanti oltre il biennio, egli è certo che con questa legge nulla si varia di ciò che era osservato in Sardegna per l'addietro.

Ed infatti si accordava dallo stesso Monte di riscatto, in entrambi i casi, un assegno sulle rendite della mensa che gli servisse di compenso per le spese che doveva incontrare come vicario capitolare nel governo della diocesi. Spero quindi che, ritenute queste circostanze, non si vorranno i vicari capitolari far esclusi dalla partecipazione dei sussidi nel caso sovra accennato.

BOTTONE. Io mi associo all'onorevole Pescatore per appoggiare il suo emendamento, non ostante quanto è stato osservato in contrario, che, cioè, i vicari capitolari non abbisognano di particolari assegni. In terraferma, quando viene a mancare il vescovo, il capitolo nomina un vicario capitolare, e questo non viene retribuito con assegno particolare; parmi che anche in Sardegna si potrà seguire quest'uso, e che il vicario capitolare potrà parimente colà sopperire ai bisogni della sua carica col beneficio canoniale, od anche coi proventi stessi della cancelleria.

SAPPA, relatore. Io desidero soltanto di far osservare che l'idea della legge è sempre che, di qualunque prebendato si tratti, l'assegno si debba soltanto corrispondere nel caso in cui il beneficiato godesse sul prodotto delle decime una somma qualunque che gli è cessata; dunque, o il vicario capitolare aveva un diritto su queste decime, e allora è il caso di dare un assegnamento sussidiario; o non ricavava niente dalle decime, e allora non gli si dà nulla.

Per conseguenza io non credo che vi possa essere pericolo alcuno a nominare in quest'articolo anche i vicari capitolari, perchè la disposizione di quest'articolo è sempre subordinata al caso che i detti vicari abbiano coll'abolizione delle decime un prodotto qualunque.

ASPRONI. Darò uno schiarimento di fatto. I vicari capitolari non hanno reddito di sorta alcuna sopra le loro cancellerie, perchè vi sono ufficiali a ciò destinati, a beneficio dei quali cedono tutti i proventi. Il vicario capitolare ha tutte le molestie di una persona che governa, ha la rappresentanza, ha molti incomodi. Ora, se gli lasciate la retribuzione sola che assegnate ad un comune beneficiato, se questa non è abbondante, non potrà disimpegnare con decenza il suo ufficio.

Nelle diocesi della Sardegna, ad alcuni vicari capitolari si pagava la congrua di 1500 lire incirca, ed a quelli di ordine secondario 750 lire. Colla soppressione delle decime restano assai diminuiti i redditi dei canonici tutti e dei vicari capitolari. Succedendo in luogo dei defunti vescovi, è giusto che abbiasi a loro qualche riguardo, e la Camera farà atto di civile convenienza se, a titolo di rappresentanza, lascerà in loro favore la somma di lire 1000 per uno.

BOTTONE. Mi spiace di non potermi trovare su quest'argomento molto d'accordo col mio amico l'onorevole Asproni, ma io credo che per le spese di cancelleria non sia il caso di pensare a sopperirvi, perchè le cancellerie si provvedono da sè.

In quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione, risponderò che, salvo errore, i vicari capitolari non hanno mai avuto a fruire delle decime, non essendo questa una carica permanente. Per questo lato adunque, a questa carica non sarebbe neppure il caso di provvedervi, e risulterebbe sempre più evidente la convenienza della proposta dell'onorevole deputato Pescatore per la soppressione in quest'articolo delle parole *vicari capitolari*.

CAVOUR GUSTAVO. Credo che l'onorevole deputato

Bottone e l'onorevole deputato Pescatore invocano un principio che è razionale, ma che non può applicarsi alla fattispecie.

In Sardegna attualmente vi sono quattro diocesi vacanti, Nuoro, Tortolì, Bosa e Bisarcio, nè penso che sia intenzione degli onorevoli preopinanti che si abbiano a nominare attualmente i titolari di queste diocesi, mentre tutto è sospeso. Sarà dunque giocoforza eleggere alcuni vicari capitolari, nè sarebbe conveniente il non retribuire in verun modo questa carica, quando appunto si sono recentemente abolite le decime.

Diceva il deputato Pescatore (ed opportunamente invocava qui un principio di giurisprudenza) che possono i vicari trarre un mezzo di sostentamento dal prodotto delle mense; ma se non c'è più nulla, bisogna provvedere altrimenti. D'altronde osservo che nel primo progetto del Ministero questa spesa portava 1000 lire per diocesi, che certo è somma molto tenue. Ma la Commissione avendo ridotto la cifra totale di 180 mila lire, certo non sarà il caso che il Ministero possa aumentare il suo piano; dunque, forse, lo diminuirà; tutto al più potrà mantenerlo come era nel suo primo piano.

Ma allora è d'uopo considerare le ragioni sviluppate dall'onorevole Asproni: un vicario capitolare, certo, ha spese di rappresentanza e di segreteria; non dico di cancelleria, perchè le cancellerie si mantengono da sè in Sardegna, la tassa è generalmente modica, ma c'è sempre bisogno di un copista; questa spesa del copista e qualche po' di rappresentanza assorbono ben presto le 1000 lire.

In conseguenza credo che anche gli onorevoli preopinanti, se si fanno carico della fattispecie che non cade sotto il peso dei loro argomenti, divideranno forse la mia opinione che non sia più il caso d'insistere su questa soppressione.

BOTTONE. Io farei osservare all'onorevole preopinante che sulla terraferma non si accorda veruna indennità ai vicari capitolari, e che quindi se noi ammettessimo la proposta che qui viene fatta per la Sardegna, sarebbe questo un precedente a totale detrimento poi della terraferma, la quale chiederebbe anche di essere pareggiata alla Sardegna.

CAVOUR GUSTAVO. Ma anche qui sulle mense si accorda qualche cosa.

SAPPA, relatore. La Camera deve avere a mente quanto viene di esporre l'onorevole deputato Falqui-Pes: a termini del concordato esistente colla Corte di Roma, il Monte di riscatto entra in possesso dei beni dei vescovadi vacanti, e li gode per un biennio.

Però, su codesti prodotti era di uso che, se vi erano beni stabili, si concedeva una somma per i vicari capitolari per le spese maggiori di cancelleria e di rappresentanza che potessero occorrere; se non avevano beni, siccome era il Monte di riscatto quello che allora godeva le decime, anche su queste si faceva un assegnamento al vicario capitolare, se non esistevano altri beni.

Ora, sia che si tratti di beni stabili che sono goduti dallo Stato in virtù del concordato, sia che si parli delle decime le quali sono cessate, è d'uopo che il Governo abbia mezzo di somministrare ai prebendati che adempiono le veci del vescovo un'indennità per le spese di cancelleria e di rappresentanza; e la somma di 1000 lire, ben tenue in sé, come fu notato, non potrà eccedersi dal Governo: imperocchè, avendo esso ridotto l'assegnamento totale a lire 800 mila, quand'era prima proposto in lire 941,000, ne viene per conseguenza che il Governo dovrà restringersi in questi limiti, e limitare anzichè aumentare i progettati assegni.

Non mi pare quindi che vi possa essere alcuna difficoltà

a lasciare che si faccia anche cenno dei vicari capitolari nell'indicazione degli ecclesiastici sussidiandi.

PESCATORE. Uno fra gli onorevoli preopinanti testè diceva: se i vicari capitolari godevano decime, avranno un assegnamento; se non ne godevano, non l'avranno.

Io accetto questo principio, e ne faccio l'applicazione.

I vicari capitolari certamente non godevano delle decime; tutt'al più essi avevano un sussidio sulla rendita delle sedi vacanti; forse questa constava in parte di decime, ma i vicari capitolari non avevano la loro retribuzione su queste, ma sulla rendita delle mense.

Si è detto che i vicari capitolari sono canonici. Questa è una ragione per non fare un assegno particolare ai vicari capitolari.

È vero, i vicari capitolari sono canonici, ed anzi io aggiungo che sono i migliori canonici, mentre il capitolo elegge a vicari capitolari i migliori tra i canonici, quei beneficiati insomma che godono le più pingui prebende.

Si è fatto una supposizione che finora non mi pare abbastanza giustificata, che vi siano cioè mense in Sardegna che non abbiano il benchè menomo reddito di natura diversa dal prodotto delle decime: questo fatto mi pare inverosimile per sè stesso.

Non esito anzi a dichiarare che, se qualche ministro credesse ciò, io temo che sia indotto in errore da false dichiarazioni; le mense hanno certamente qualche reddito in beni stabili, hanno redditi immensi, oppure hanno proventi incerti dalla loro cancelleria. Concepire una sede vescovile senza redditi è cosa difficile, ed ove vi fosse nel Ministero chi dividesse simile sentenza, reputo che sia stato indotto in errore per opera di men vere dichiarazioni. Del resto, io osservo al Ministero che, qualora si verificasse questo fatto inverosimile, di una mensa che non avesse il benchè menomo reddito, allora si può fare un assegno corrispondente al capitolo, e particolarmente per quel canonico che fosse eletto a vicario capitolare; ma sarebbe stranamente pericoloso l'autorizzare il Governo senza limite alcuno a riservare le rendite di una sede vescovile vacante al successore, ed obbligare lo Stato a provvedere intanto ai vicari capitolari.

ASPRONI. O noi non ci comprendiamo nella questione, o non so qual sia la causa che induce molti onorevoli preopinanti ad opporsi a quest'assegnamento.

Dal momento che una sede è vacante non vi è ragione per cui noi dobbiamo conservarne i redditi pel successore. Il successore li godrà appena sarà messo in esercizio delle sue funzioni.

Che se si trattasse di assegni relativi a benefici che nell'interesse pubblico sia utile di sopprimere, io tengo per ferma opinione che debbono immediatamente essere cancellati dal bilancio. Questa almeno è la mia intenzione.

Si è osservato che vi sono beni costituenti dotazioni delle mitre e di altri benefici inferiori; ma intorno all'amministrazione di tali fondi è bene che io dica come sia necessaria la controllazione dei comuni e del Governo.

L'autorità civile in questa parte trova un appoggio nelle leggi ecclesiastiche della Sardegna, perchè il sinodo dell'arcivescovo Carinena prescrive che il contadore generale delle pie amministrazioni della diocesi non debba approvare i conti dei procuratori delle chiese non vidimati dai sindaci e Consigli comunitativi.

In questo caso però trattasi del vicario capitolare, e in vero non so che male faccia la Camera accordandogli un migliaio di lire di più onde sopperire a tutte le spese straordinarie che gli gravitano addosso.

E bisogna, o signori, che vi facciate un'idea delle condizioni in cui versa la Sardegna: giova riflettere che in Sardegna, quando si capita in qualche misero villaggio, si va a cercare alloggio presso le autorità ecclesiastiche.

Io trovo adunque di massima convenienza, di massima decenza che sia lasciato al vicario capitolare, non dirò un grande assegno, ma un assegno sufficiente e proporzionato ai pesi ingenti che il posto suo gli mette sulle spalle.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Pescatore, diretto a sopprimere la parole vicari capitolari.

PESCATORE. Chiedo il permesso di dire due parole ancora.

PRESIDENTE. Debbo osservarle che ha già parlato due volte a questo proposito.

PESCATORE. È una semplice osservazione che avevo dimenticata. Pendente il biennio, il Monte di riscatto perceve le rendite, ma sulle rendite paga le spese, e fra queste avvi quella di un vicario capitolare.

BOTTA. Domando al signor ministro degli affari ecclesiastici, se in terraferma i vicari capitolari abbiano qualche assegnamento oltre quello proveniente dal beneficio canoniale, del quale sono investiti.

Dico e sostengo che non hanno niente, e non so perchè si debba con questa legge colla quale si pone il clero della Sardegna a carico dei contribuenti di terraferma, accordare a quei vicari più di quanto si accorda a quei di terraferma.

Ella è cosa positiva che i vicari capitolari essendo, come ognuno sa, scelti fra canonici, hanno il loro beneficio canoniale, e si contentano della dignità, cui sono promossi dall'amministrazione della diocesi, senza avere nulla al di là di ciò che produce il beneficio canoniale. Essi hanno per giunta i redditi così detti di cancelleria, perchè non è vero che questi redditi restino al vescovo, come diceva, se non erro, l'onorevole Falqui-Pes. Vi sono dei vescovi che affittano, che fanno bottega anche della cancelleria. (*Mormorio a destra*) È cosa positiva, e potrei citare degli esempi. Ma quando l'ordinario o per decesso o altrimenti lascia la diocesi, non più nè lui nè i suoi eredi sono ammessi a godere i redditi della cancelleria, che rimangono a profitto del chiamato a reggere la diocesi.

Quindi, salvo la Camera intenda di trattar meglio i vicari capitolari della Sardegna di quelli della terraferma, io non so come non si debba accogliere questo emendamento del deputato Pescatore, il quale io dichiaro di votare.

ASPRONI. Domando la parola per una rettificazione.

PRESIDENTE. Ha già parlato tre volte.

ASPRONI. Per rispondere ad una frase che è scappata all'onorevole Botta. In Sardegna non esiste mai questo vergognoso commercio. Ad onore del clero sardo io devo dire che non vi sono mai stati tali abusi, dei quali sarei il primo ad erigermi accusatore se fosse il caso. Io credo che nella mente del deputato Botta non sia mai stato di lanciare un'accusa così grave contro chi non l'ha meritata.

BOTTA. Io non ho mai inteso di alludere ad alcun vescovo della Sardegna, le di cui amministrazioni professo di non conoscere nè punto nè poco; ho voluto accennare, da notizia a me pervenuta, ad un monsignore di terraferma. Non occorre che io mi spieghi di più; ma se la Camera volesse costringermi, potrei farlo, perchè di ciò sono informato. E ciò sia detto ad appagamento dell'onorevole mio amico deputato Asproni. Voglia la Camera essere ben penetrata del fatto che, se non si adotta la proposta del deputato Pescatore, si dà un assegnamento ai vicari capitolari della Sardegna, che non hanno quei della terraferma.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Falqui-Pes.

FALQUI-PES. L'onorevole deputato Botta mi ha fatto dire ciò che non ho neppur pensato. Io ho detto che i vicari capitolari sono pure canonici, ed ho addotto le ragioni per cui non doveano esser esclusi dai sussidi come canonici, perchè privati delle decime che godeano nelle loro prebende, e come vicari capitolari nelle rendite delle mense, secondo il consueto.

Del resto io non so se siano o non siano retribuiti in terraferma i vicari capitolari. Tengo però per certo che in terraferma non vi sia bottega, e che non vi siano delle rendite di cancelleria solite darsi in appalto dai vescovi, in cui succedono i vicari capitolari. È poi notissimo che in Sardegna questi diritti non si conoscono, e quindi si è ben lungi dall'appaltarli.

Appena si esigono piccoli diritti per certificati e patenti che si spediscono, ai quali non credo che partecipi il vicario capitolare, ma rimangono a vantaggio degli uffiziali della segreteria di camera; nè sarebbe quindi conveniente che si volessero lasciare a peso del canonico le spese che gl'incombono come vicario capitolare, addossandogli l'intero peso del Governo della diocesi.

E qui noterò che, oltre ai quattro vescovadi che abbiamo vacanti in Sardegna, vi è anche l'arcivescovado di Cagliari che, per l'assenza del suo titolare da Cagliari, regge egli la diocesi: nè posso credere che si voglia dal Governo privarlo di ciò che gli ha assegnato in quella mensa arcivescovile, ed in questo senso io mi associerei di buon grado a quanto diceva l'onorevole Mameli di comprendere anche i vicari generali delle diocesi, in quanto che essi prestano la loro assistenza al vescovo nella loro qualità, ed è quindi ben giusto che la mensa a ciò contribuisca.

PRESIDENTE. Credo che la Camera vorrà passare ai voti...

CAVOUR GUSTAVO. Domando la parola per una osservazione d'ordine. Io credo che la presente questione, che ha occupato per ben due mesi la Commissione, e che da otto giorni occupa la Camera, sia già abbastanza difficile ed intricata per venirla ancora ad inasprire con parole dure. Io credo che l'onorevole deputato Botta abbia nella foga del suo dire ecceduto, e sia uscito dai limiti parlamentari. Io non voglio rispondere alle sue parole, perchè forse potrei anch'io oltrepassare questi limiti; e quindi mi restringo a protestare contro le sue espressioni, le quali non dovrebbero mai venir usate in questo recinto, tanto più quando offendono una parte dei membri che siedono su questi banchi. (*Bisbiglio a sinistra*)

BOTTA. Domando la parola per un fatto personale.

Io credo di non essere soggetto nè punto nè poco, nè in questo luogo nè in qualunque parte del mondo agli ordini del marchese Gustavo di Cavour. Credo di non aver ecceduto, ma, se ho per caso ecceduto, sono a disposizione dell'onorevole presidente, e protesto altamente che nessuno e meno d'ogni altro l'onorevole marchese Gustavo di Cavour ha il diritto, che pare voglia arrogarsi, di darmi indirizzo, cosa questa che io non posso tollerare nè dentro nè fuori di questa Camera.

CAVOUR GUSTAVO. Qualunque deputato ha il diritto di far rispettare tutte quelle persone, o quei corpi che debbono essere da tutti rispettati, ed è in dovere di chiamare l'attenzione della Camera quando taluno eccede. (*Rumori prolungati*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato

Pescatore. Chi è d'avviso di sopprimere le parole *vicari capitolari*, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Ho chiesto la parola per muovere un'interpellanza all'onorevole guardasigilli, ed acciocchè la Camera voglia ben considerare la portata del suo voto nell'adottare le parole di *sufficiente assegnamento*, laddove sono compresi i seminari.

Io posso comprendere che, ancorchè la Camera non abbia votata la tabella, essa può essere di norma al Ministero per ciò che riguarda i vescovi, i canonici, i parroci e vice-parroci, ma quando si estende tal frase generica di *sufficiente assegnamento* ai seminari, allora non vi ha più norma, ma vi subentra l'arbitrio. Gli assegni ai seminari possono essere in ragione del capriccio e del falso zelo di promuovere oltre il debito la carriera sacerdotale. Mettete molte piazze gratuite in questi seminari, portate a tenuissima somma le altre pensioni, fate lusso d'insegnanti e d'oratorii, ed i sussidi dovranno essere pingui. Lasciate questo all'arbitrio ministeriale e comprenderete come di leggieri si possa abusarne. Nè vale il dire che la somma complessiva che si assegna è di lire 800,000. Tutti sappiamo che già si sono fatte e si faranno ulteriori vacanze, quindi può rimanere del fondo disponibile a quel ministro che volesse con troppe facilitazioni incamminare i giovani per la via dei seminari. È in grazia dell'esenzione dal servizio militare, per le pensioni tenui nei seminari, pei posti gratuiti, che si fa forza alla gioventù e più ai genitori. Prova ne sia la facoltà di teologia nelle Università di Cagliari e di Sassari. In quelle due Università gli studenti di teologia superano di numero quelli di tutte le altre facoltà riunite. Ciò appare dal bilancio che due anni or sono abbiamo discusso: credo di avere fin d'allora fatto ciò presente alla Camera. Ciò non è certo effetto della voce divina, ma frutto di aver deviato da sani principii, d'aver offerto troppi e facili lucri a coloro che si mettesero sulla via del sacerdozio.

Nella tornata di ieri io ho infruttuosamente domandato alla Camera di voler prendere le debite precauzioni prima di accordare sussidi sullo Stato ai seminari, ma la mia proposta non fu accolta e non lo poteva, massime dopo la parola d'uomini che debbono da vicino conoscere i seminari della Sardegna, come gli onorevoli deputati Decastro ed Asproni, i quali facevano di quelli ampi elogi, dicendo che in essi si è sempre insegnato quanto è portato dalle leggi dello Stato, quindi hanno fatto un lungo e ripetuto elogio non solo di quel clero, ma specialmente dei seminari.

E a questo riguardo mi permetterà la Camera, perchè veda come debba andar cauta nell'accettare le dichiarazioni che si fanno, di rileggerle poche linee della seduta del 13 marzo 1851. Sono parole del deputato Asproni... (*Movimenti di attenzione*)

ASPRONI. Domando la parola per un fatto personale.

MELLANA. Intanto ascolti la Camera le parole del deputato Asproni dette nel marzo del 1851:

« Non s'infastidisca la Camera, nè le incresca che io aggranga alcune parole in questa grave materia. Io parlo di fatti pratici, perchè sono stato vari anni professore di teologia morale, e so per esperienza come si fa nei seminari questo insegnamento. Sappia la Camera che nei seminari non sorvegliati dal Governo s'insegnarono dottrine (*noti bene la Camera*) di lassa morale e corrompitrici, che guastando gli allievi destinati al sacerdozio, erano poi essi causa volontaria ed involontaria del male che facevano nei popoli ai quali

quelle dottrine predicavano dall'altare. A me, signori, capitò che un prelado pretendesse obbligarmi a spiegare autori, che nei loro trattati rallentando la severità dei principii diffudevano massime pervertitrici e pericolose, ed io stimai debito mio di resistere, attenendomi a materie approvate nelle Università, tanto più che il Governo assoluto aveva estesa la sua influenza agli studi che nei seminari si facevano, meno riguardoso verso i vescovi, che non resistevano come oggi fanno, ma muti e riverenti obbedivano. Aggiungo che si userebbe una parzialità non conforme al nostro sistema di Governo qualora ai vescovi si lasciasse piena libertà d'insegnamento nei seminari, e per tutti gli altri vi fosse dipendenza o soggezione. La libertà dello insegnamento o si conceda a tutti, o si neghi a tutti. Pensate, signori, che nei seminari s'insegna la teologia morale, che è un'arma a doppio taglio, e può condurre, secondochè viene adoperata, alla civiltà e religione del vangelo, o alla barbarie del sanfedismo. »

Potrei continuare le citazioni: mi pare però che già ve ne sia a sufficienza. (*Si ride*) Vedono adunque che, quando io diceva che era necessario prendere delle precauzioni prima di dare assegni a certe istituzioni, tutt'altri fuori che l'onorevole deputato Asproni era nella condizione di potermi rispondere con elogi ai seminari ed al clero della Sardegna.

Io non so se dal 1851 al 1853 si siano operati questi miracoli, so che nel 1851 si discuteva in teoria un bilancio di terraferma, ed oggi si discute una legge che deve riversare dei danari sul clero di Sardegna.

Ma se variano gl'interessi, credo i principii siano eterni ed inconcussi; ed io prego la Camera perchè voglia almeno considerare alla conseguenza di queste late parole, di *sufficiente assegnamento*. Un ministro che volesse può assegnare anche lire 100,000 ad un seminario, ed un seminario non ne ha mai di troppo, perchè si sa che, appunto per attirare la gioventù a prendere l'abito clericale, si è sempre usato a lasciar lasciati ed estendere i mezzi dei seminari perchè potessero dare educazione ad un prezzo molto minore di quello che si potesse fare per le altre carriere, e questa è la cagione del gran numero dei preti che tutti lamentano.

Ho sentito che anche il Ministero è nell'intenzione di diminuire gradatamente il numero esorbitante dei chierici della Sardegna e spera di raggiungere questo scopo colle vacanze; questo è certamente un mezzo: ma non deve dimenticare che meglio ancora del colera ricordato dall'onorevole presidente del Consiglio si è quello di tener d'occhio i semenzai.

Io credo che non sia nè nella nostra politica nè nei sani principii religiosi di dare tanto eccitamento acciocchè la gioventù invece di ascoltare, la voce dello spirito divino, ascolti qualche altra voce, quella, per esempio, dell'interesse di avere una educazione assai a buon mercato, e di aprirsi una carriera. Quindi io credo che, salve spiegazioni del guardasigilli che dichiara in qual modo intenda di dare questi sussidi ai seminari, con queste parole di *sufficiente assegnamento* la Camera non può passar oltre senza pretendere delle necessarie garanzie.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole Mellana avendo invocato il mio nome, io non posso rimanere silenzioso sul mio banco.

Egli non vorrebbe accettare la parola *seminari* nell'articolo 1, e la vorrebbe togliere...

MELLANA. (*Interrompendo*) Mi permetta, non ho detto di togliere la parola *seminari*, ma desideravo sapere, siccome erano confusi coi canonici e coi vescovi, che cosa il Ministero intendesse per quelle parole *sufficiente assegnamento*, perchè gli assegnamenti sufficienti possono essere indefiniti.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole Mellana, prima di promuovere un voto, desidera sapere in quali limiti i seminari parteciperanno all'assegno delle 800 mila lire votate dalla Camera.

Nella legge è stabilito un limite legale, e questo si è posto nello stesso articolo 1, ove dicesi nell'ultima frase: « senza che l'assegno o sussidio possa in verun caso superare i proventi goduti prima di detta abolizione. »

Quindi v'è di già una prima limitazione, imperocchè il Governo non potrà in verun caso accordare ai seminari un sussidio maggiore del prodotto che essi percepivano dai frutti decimali. Se non che il Governo, a parer mio, non potrà spingere tant'oltre il sussidio. In vero nel quadro formato dal Ministero il sussidio per i seminari non si era calcolato che alla somma di 28,422 lire. E si noti che questa era portata nel piano che faceva ascendere il sussidio totale alla cifra di 941,000 lire. Quindi non posso prendere impegno intorno a questa somma per dichiarare se sarà diminuita in proporzione della riduzione che ha sofferto l'assegno, cioè dalle lire 941 mila alle 800 mila: ma è certo che da essa qualche cosa si dovrà detrarre. Pertanto, siccome ora i redditi decimali dei seminari erano calcolati in lire 51 mila, ne riceveranno probabilmente dalle 25 alle 26; perciò saranno ridotti ad un dipresso alla metà di quanto essi percepivano.

Fatta questa dichiarazione, mi si permetta di fare un'osservazione di un ordine più generale, ed è di pregare l'onorevole Mellana e la Camera di non mostrarsi, non voglio dire così ostili, ma così severi rispetto ai seminari; ed a questo proposito invoco, se non la simpatia, per lo meno l'indulgenza della Camera.

Mi si permetta a questo proposito di citare quanto or son pochi giorni è accaduto in un'altra Assemblea, della quale sogliamo parlare con riverenza e rispetto, e la di cui autorità invochiamo più volte, voglio dire nel Parlamento d'Inghilterra: per due giorni il Parlamento d'Inghilterra fu occupato della questione del seminario cattolico di Maynooth, e, cosa singolare, tutto il partito liberale, Ministero e membri della Assemblea, difesero a gara l'assegnamento di 50 mila lire sterline, cioè di 750 mila lire al seminario di Maynooth, mentre tutto il partito tory, quello che in Inghilterra si chiama retrogrado, combatteva contro quest'assegnamento, forse collo stesso calore, col quale il liberalissimo deputato Mellana combatte gli assegni ai seminari di terraferma.

Io invoco quest'esempio per sostenere che si può benissimo difendere i seminari, senza punto meritare la taccia di retrogrado, la quale forse il deputato Mellana sarebbe disposto ad applicare a coloro che non vorrebbero dividere tutte le sue opinioni contro questi stabilimenti.

ASPRONI. Mi limiterò al fatto personale.

L'onorevole deputato Mellana ha scelto un terreno molto a lui sfavorevole per assalir me che combattei ieri il suo emendamento. Ben lontano di trovarmi sconfitto, ascoltando la lettura di tutto ciò che dissi appunto rispondendo in una memoranda tornata all'onorevole signor ministro Cavour, ne traggio prova a confutazione sua, e lo confermo anche in questo momento. E dichiaro che sarò sempre accusatore del Ministero che non invigilerà i seminari affinché l'istruzione vi sia mantenuta nei termini della morale evangelica. Io dissi il vero quando palesai che i seminari non si volevano convertire in officine di reazione; ed appunto perchè non s'insegnassero dottrine contrarie alla sana morale, ho chiesto fosse rigorosamente osservata la legge 4 ottobre 1848, in forza della quale il Ministero è tenuto di sorvegliare i seminari.

Essendovi dunque una legge espressa ed estesa, io non so quale scopo potesse avere l'emendamento proposto dal deputato Mellana, dicendo che si negassero i sussidi a quei seminari che ricusassero obbedire agli ordini del Governo. Io credo che il Governo debba a questo proposito intervenire, non negando i sussidi, ma, ove d'uopo, disciogliendo colla sua autorità i seminari che non obbediscano alle leggi dello Stato.

L'onorevole deputato Mellana dice che io ho fatto ai seminari dell'isola un elogio che non avrebbero meritato. Non è uso mio di esser prodigo di elogi ultronei e di compiacenza. Ma nella Camera abbiamo sardi che appartengono all'Università. Io li interpellò a che dicano se quanti alunni dei rispettivi seminari si sono presentati agli esami per ottenere gradi accademici, non siansi scrupolosamente, religiosamente uniformati al prescritto dalle leggi civili. Egli è vero che vi è stato qualche tentativo gesuitico, e su di me è caduto lo sperimento, ma io respinsi opere, dottrine e libri con animo risoluto.

Rispondevo pertanto già a questo riguardo all'onorevole signor ministro Cavour, che la libertà dell'insegnamento nei seminari, libertà che egli voleva proteggere, non era conveniente se si volevano evitare i pericoli da me accennati.

Quanto poi all'educazione che si dà nei seminari, io farò presente all'onorevole deputato Mellana che sarebbe a desiderarsi che l'istruzione e l'educazione che si dà ai preti fosse più sorvegliata, perchè dall'educazione dei buoni sacerdoti dipende molto la moralità, l'istruzione e l'educazione del popolo. Quando voi avrete buoni ministri della religione, avrete buoni cittadini; quando avrete cattivi preti, avrete dissidii e guerre intestine, patria non mai.

Ecco ciò che mi occorreva di rispondere.

MELLANA. Quanto all'onorevole Asproni potrei continuare a leggere altri brani di suoi discorsi per meglio far risaltare le contraddizioni nelle quali è caduto: ma parmi che la Camera non abbia d'uopo d'ulteriore prova per farsi di ciò convinta. È inutile poi che mi assuma di convincere l'onorevole Asproni dacchè esso è così infervorato nel suo assunto di lodare il clero, da giungere perfino al punto di asserire con tutta serietà, che non vi possa essere morale e civiltà se queste non sono inculcate da buoni preti cattolici. Mi meraviglio che l'onorevole presidente del Consiglio, il quale è sincero e caldo ammiratore della grandezza, delle virtù cittadine e dell'alto concetto morale del popolo inglese, non sia sorto a protestare contro la strana dottrina dell'onorevole Asproni. (Bene!) Sarebbe ben a lamentare il destino dell'umanità, ove la morale e la civiltà non potessero essere svolte se non che col concorso del prete cattolico. L'Inghilterra, gli Stati Uniti d'America, la Svizzera e molti altri popoli a cattolici non sono certamente a noi secondi sul cammino dell'incivilimento e del progresso: colà il sentimento morale, l'amore della libertà e della indipendenza sono ben più altamente, che presso di noi, sentiti. E questi alti e nobili sentimenti non li apprendono da preti d'un culto che essi hanno respinto. Quindi mi permetta l'onorevole Asproni di avere migliore concetto, di quello da esso espresso, dell'umana dignità.

Risponderò ora all'onorevole presidente del Consiglio. Dirò da prima che nel precedente mio discorso non ho dato a nessuno il battesimo di retrivo: nè che giammai gitterò in volto a nessuno così umiliante qualifica per ciò solo che si combattano o negano i principii o le idee che io emetto: amo troppo la libertà di discussione per battere una tal via. Il liberalissimo deputato Mellana risponde poi all'onorevole

Cavour che molto inopportuno è ricorso al recente esempio dato all'Europa dagli uomini liberali dell'alto Parlamento inglese. Il signor Di Cavour mi ha presentata l'occasione per dimostrare che esso è in questa circostanza il vero *tory*. (*Segni d'attenzione*) In Inghilterra la grande maggioranza dei cittadini è protestante: i cattolici romani sono colà la minoranza. Ora i protestanti liberali che combattono per la libertà di coscienza hanno compito ad un grande atto votando perchè i cittadini della minoranza fossero egualmente trattati come quelli della maggioranza; e giacchè colà i semenzai dei pastori del culto riformato sono sussidiati dallo Stato, ragion voleva che uguale trattamento ricevesse il seminario cattolico: quindi coloro che in quel Parlamento hanno votato pel seminario di Maynooth hanno fatto atto di liberalismo, ed io avrei votato con loro.

Si opponevano i *tory* per ciò solo che sono avversi alla prima di tutte le libertà, quella di coscienza. Ma questi *tory*, o signori, avrebbero votato ben volentieri nuovi sussidi a favore del clero anglicano. Mi dica ora l'onorevole presidente del Consiglio: si tratta qui di sussidiare il clero delle minoranze dei cittadini, o bensì quello della maggioranza? Il signor ministro proponga sussidi o pel nuovo tempo dei protestanti che sorge in Torino, o per l'educazione dei giovani sacerdoti protestanti ed israeliti, ed io prometto che voterò la somma, e la voterò per ciò solo che, giacchè si sussidia il culto cattolico, cioè il culto della maggioranza dei cittadini, ragione e giustizia esigono che in proporzione vengano sussidiati quelli delle altre parti di cittadini. Vegga adunque l'onorevole ministro che male ha scelto l'occasione per prendermi in fallo di liberalismo.

Mi permetta ancora l'onorevole conte Cavour, il quale è così amico della libertà d'insegnamento e di coscienza, e che l'ha patrocinata tante volte, che io gli domandi se egli creda che vi sia libertà laddove si sussidia una parte dell'istruzione e non l'altra. Io intendo la libertà d'insegnamento quando sia in pari condizioni per tutti: o lo Stato dà sussidi a tutti od a nessuno, ed allora vi è piena libertà. Quali sussidi hanno gl'insegnamenti privati, quali quelli dei protestanti, quali quelli degli israeliti? Non ne hanno alcuno. Ma mi si risponde, vi sono le scuole dello Stato. Ma queste, io dico, sono aperte egualmente al clero.

Perchè il clero ha bisogno d'una spesa per i seminari? Per colà impartire, a porte chiuse, un insegnamento comandato da un'autorità posta fuori dello Stato, ed in opposizione alle nostre patrie leggi. E noi troviamo nel bilancio l'egregia somma di lire 150 mila per l'istruzione teologica, e queste 150 mila lire se le godono i preti teologi, che sono chiamati a fare quest'istruzione, e queste scuole non sono aperte. Ora è questa la sorveglianza che si dice di voler esercitare sui seminari, è questa la libertà che pretende da me l'onorevole conte Cavour? Certo da me non l'otterrà mai: mi chiami sul terreno dei grandi principii e della libertà, e poi quando troverà che il mio voto faccia deficienza alle sue proposte, allora non mi adonerò, ma mi professerò ad esso grato, se saprà rimproverarmi. (Bravo! Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura! (*Rumori*)

MICHELINI. Se si vuol chiudere la discussione, allora...

PRESIDENTE. Siccome non vi è proposta di sorta, rileggo l'articolo 1 e lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

PESCATORE. Domando la parola per proporre un'aggiunta all'articolo 1 così concepita:

« La distribuzione degli assegni o sussidi sarà definitiva-

mente fissata per decreto reale, a cui andrà annesso l'elenco degli assegnatari colle rispettive indicazioni del provento in decime, che già ciascuno godeva, degli altri proventi fissi che gli rimasero dopo la soppressione delle decime, non che della somma che gli sarà attribuita a titolo di assegno o sussidio. »

Non fa bisogno di rammentare alla Camera che il Governo costituzionale è il Governo della pubblicità; ed a questo tende appunto l'aggiunta che io propongo, e che spero vorrà essere bene accolta dalla Camera.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero accetta quest'aggiunta.

SAPPA, relatore. La Commissione vi aderisce anch'essa.

CAVOUR GUSTAVO. Debbo dichiarare che accetto il principio dell'emendamento dell'onorevole Pescatore, il quale tende, come egli dice, ad ottenere la pubblicità; vorrei però che in esso fosse detto, che in via d'urgenza il Governo potrà fare alcune anticipazioni suppletive, perchè vi sono dei poveri parroci che sentiranno veramente i dolori della fame, e siccome dovranno passare alcuni mesi prima che sia pubblicato questo decreto reale, vorrei che il Governo potesse anticipare gli assegni nei casi di grande strettezza.

SINEO. Io vorrei che, invece di *definitivamente*, si dicesse *annualmente*. Credo che la Camera riconoscerà la convenienza di non anticipare con un decreto regio l'approvazione delle spese che si debbono fare in un esercizio successivo. Le spese debbono essere tutte portate nei bilanci, e sarebbe incongruo il fissare anticipatamente quelle che debbono essere deliberate nei bilanci successivi. Per ciascun anno si faccia una tabella speciale, che sarà approvata con decreto regio.

PRESIDENTE. Secondo la proposta del deputato Sineo, si dovrebbe dire « la distribuzione degli assegni o sussidi sarà annualmente fissata. »

PESCATORE. La parola *definitivamente* da me proposta tendeva a prevenire l'obbiezione mossa dal deputato Gustavo di Cavour, giacchè dicendo che un decreto reale *fissa definitivamente*, si suppone almeno implicitamente che si possa intanto accordare qualche assegno anche prima.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa redazione?

SAPPA, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta Pescatore.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Nel caso di vacanza per decesso o qualsivoglia altra causa, l'assegno fatto al capitolo verrà diminuito per la quota corrispondente al beneficio resosi vacante, semprechè non sia fra quelli ai quali occorra di provvedere. »

SAPPA, relatore. Le osservazioni fatte nella tornata di ieri dall'onorevole deputato Pescatore hanno determinato la Commissione a scrivere questo articolo in altri termini, i quali sono pure consentiti dal signor guardasigilli, e questa nuova redazione sarebbe così concepita:

« Nel caso di vacanza per decesso del titolare o per qualsivoglia altra causa, l'assegno sarà soppresso a favore dello Stato, semprechè non si tratti di beneficio a cui occorra di provvedere. »

Le disposizioni di quest'articolo saranno così estese a tutti i beneficiati, e non solamente ai capitoli, come era stabilito nell'ultimo progetto che venne distribuito in istampa.

MICHELINI. La nuova redazione proposta dalla Commissione è certamente migliore dell'ultima che fu stampata, ma lascia sempre sussistere inconvenienti, e specialmente quello delle parole *semprechè non sia fra quelli cui occorra di*

provvedere. Io, senza conoscere la nuova redazione, aveva preparato un emendamento combinato in parte coll'articolo secondo dell'ultimo progetto della Commissione, e in parte coll'articolo quarto del primo progetto della Commissione stessa, e in esso tuttora persisto non ostante la nuova proposta.

Esso è così concepito :

« Nel caso di vacanza per qualsiasi causa di qualunque beneficio, non vi sarà provveduto, ad eccezione dei vicari capitolari, parroci e beneficiati minori aventi cura d'anime.

« Succedendo delle vacanze nei capitoli, l'assegnamento verrà diminuito per la quota corrispondente al beneficio reso vacante. »

Forse la seconda parte di questo articolo non è necessaria perchè sottintesa. Ma la prima è indispensabile. Siccome la mia redazione stabilisce a quali benefici il Ministero deve provvedere, quali debba lasciare vacanti, così io la credo più conforme al linguaggio preciso che devono aver le leggi, di quello che sia l'articolo testè proposto dalla Commissione.

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Chiedo se è appoggiato l'emendamento del deputato Michelini.

(È appoggiato.)

La parola spetta al deputato Pescatore.

PESCATORE. Il deputato Michelini riproduce l'antico articolo della Commissione; ma in verità non possiamo dissimularci che il Ministero può addurre motivi plausibili per ricusare questa sua proposta.

La progettata disposizione è fondata sul diritto pubblico dello Stato, e ciò ha chiaramente dimostrato lo stesso relatore Sappa quando difendeva il progetto della Commissione; ma è in urto colla pretensione contraria della Corte romana colla quale i ministri affermano durare ancora le trattative.

Per ovviare, signori, a questa obbiezione, io aveva proposto un altro articolo, col quale si conseguirebbe lo stesso effetto.

Perchè si vuole che vacando un beneficio non si provveda? Per questo solo fine, che, cioè, le rendite del beneficio vacante vengano a diminuire l'assegnamento che si fa al clero.

Ebbene, che bisogno abbiamo per ciò d'inalberare una pretesa che potrebbe parere ostile alla Corte di Roma? Noi siamo liberissimi arbitri dei sussidi che vogliamo fissare al clero; possiamo, o signori, assegnare una somma maggiore o minore, od anche una somma che diminuisca progressivamente: diciamo dunque piuttosto, e lo diremo collo stesso frutto, che la somma da stanziarsi in virtù della presente legge sia progressivamente scemata per la concorrente delle rendite dei benefici che si renderanno vacanti; ed in questo senso io credo che il deputato Michelini potrebbe associarsi alla proposta già da me fatta, e che ora riproduco.

E tanto più parmi che il deputato Michelini potrebbe associarsi, in quantochè, se noi diciamo che *non sarà provveduto ai benefici vacanti*, non risulta in qual modo cotesta disposizione della legge abbia poi ad essere eseguita. Non sarà provveduto ai benefici di nomina regia, se non si fa veruna nomina; ai benefici la cui collazione appartiene al papa, se non si dà l'*exequatur* alla holla di nomina; va bene; ma in quanto ai benefici di nomina vescovile, io non so con qual mezzo il Governo possa direttamente impedirne la collazione.

Per un'altra ragione poi io credo preferibile la mia proposta, ed è questa, che, per renderla più facilmente accettabile al Ministero, io acconsentirei a modificarla; acconsentirei cioè a proporre un progetto tale, che il Ministero potesse permettere la collazione: primo, dei benefici curati; secondo,

della metà anche degli altri benefici, quantunque non curati, e così della metà degli arcivescovadi, vescovadi e canonicati.

Questa disposizione lascia a parer mio una tale agevolezza al Ministero, che se veramente è deliberato di mantenere, almeno in parte, la promessa solennemente fatta dinanzi al Parlamento, dovrebbe senza più accettare la mia proposta.

Ora dunque darò lettura delle due mie proposizioni, l'una delle quali è subordinata all'altra.

La prima è così concepita:

« La somma da stanziarsi in forza della presente legge verrà progressivamente diminuita per la concorrente delle quote d'assegnamento o sussidio, non che delle altre rendite fisse di qualunque natura non spettanti ai benefici che si renderanno vacanti. In questo calcolo di progressiva diminuzione i benefici aventi cura d'anime non saranno compresi. »

Se la Camera non accettasse questa mia proposta, io la modificherei nel senso che ho dianzi dichiarato, e farei la seguente proposizione:

« La somma da stanziarsi in forza della presente legge verrà progressivamente diminuita per la concorrente delle quote d'assegno o sussidi non che della metà complessiva delle altre rendite fisse di qualunque natura spettanti ai benefici che si renderanno vacanti. In questo calcolo di progressiva diminuzione i benefici minori aventi cura d'anime non saranno compresi. »

Con questo secondo sistema dovendo allo Stato profittare soltanto la metà complessiva delle rendite fisse sui benefici che si rendono vacanti, è chiaro che il Governo avrà pure la libera disponibilità della metà dei benefici di qualunque natura.

Mi pare che questa seconda proposta possa accettarsi dal ministro stesso.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini si associa all'emendamento proposto?

MICHELINI. Siccome nell'emendamento proposto dal deputato Pescatore si aggiunge il medesimo intento, così io ritiro il mio.

SAPPA, relatore. Il primo degli emendamenti proposti dall'onorevole deputato Pescatore, riproduce in altri termini il pensiero della Commissione, il secondo lo riproduce per metà. Io convengo in teoria nei principii che egli ha enunciati, come ne ho già convenuto altra volta, ma dico che le osservazioni appunto fatte dal Ministero a questo riguardo, hanno determinato la Commissione a prescindere dall'inserire in questa legge una dichiarazione che in principio sussiste, ma che può apportare degli imbarazzi al Ministero nelle trattative che sono in corso colla Corte di Roma, e io stimo che dobbiamo attenerci alle dichiarazioni esplicite che il Ministero ha fatte, sulle quali possiamo riposare.

Opino quindi che sia preferibile l'emendamento proposto dalla Commissione, nel quale in sostanza si dichiara che gli assegni che il Governo fa rimangono soppressi a beneficio dello Stato tuttavolta che viene vacante uno di questi benefici, salvo sia fra quelli a cui occorre di provvedere. Il Ministero ha dichiarato che non intende provvedere che a quelli ai quali sia veramente necessario provvedere, e nell'emendamento proposto dal deputato Pescatore, o per intero o per la metà, è sempre implicita l'idea di disporre dei beni del beneficio vacante; questa idea è quella che il ministro ha dichiarato che non voleva accettare nella legge e che la Commissione per principio di conciliazione ha creduto di sopprimere nel suo progetto.

PESCATORE. Io rimetto alla saviezza della Camera la

proposta che faccio in via principale, cioè quella che riserva a beneficio dello Stato l'intera rendita. Ma quanto alla proposta subordinata, io debbo osservare alla Camera che essa non avendo altro scopo se non che quello di esprimere ben chiaramente la risoluzione del Governo e del Parlamento che in una riforma definitiva ecclesiastica dell'isola di Sardegna, tutti i benefici che non hanno cura di anime siano ridotti per lo meno alla metà; io per vero non so comprendere come questa moderatissima disposizione possa ricusarsi, e dalla Commissione che ha professato le dottrine che tutti abbiamo sentito, e dal Governo che ha dichiarato così solennemente che non solamente la metà, ma la totalità di queste rendite deve per l'avvenire venire in sussidio dello Stato, ed esonerarlo dal carico che esso ora si assume.

Io pregherei la Camera a voler considerare che il principio essenzialmente inerente alla Sede romana è quello di non cedere dal principio dell'immutabilità, ed a questo principio la Sede pontificia non può mentire.

La storia c'insegna che quella Sede non ha mai fatta veruna concessione per semplici domande officiose; ha fatto delle concessioni soltanto quando le sovranità civili hanno esperito dei loro diritti. E l'insegnamento della storia generale è pure a nostro riguardo confermato da una dura esperienza, poichè da cinque anni che durano le trattative, queste non hanno prodotto risultato di sorta alcuna. Ricorderò alla Camera le severe parole già pronunziate dal conte Siccardi in una memoranda discussione al Senato: parlando appunto dell'inefficacia delle trattative con Roma, diceva che il pudore si sente e non si dimostra. La Camera non ha dimenticato che tutto il paese ha mandato una mole immensa di petizioni in cui in linguaggio riciso, popolare, colla parola d'incameramento ha significato al Governo, che in fatto di spese ecclesiastiche v'è qualche provvedimento urgente da prendere.

Ora, se la Camera non accetta alcuna disposizione a questo riguardo, quale risposta farà a tutte queste petizioni? La risposta sarà questa, che, confermato quel debito che già ab antico pesa sui nostri bilanci, di un milione circa, pel clero del Piemonte, si aggiunge un altro debito di pari somma a un dipresso pel clero della Sardegna, e poi si aggiungerà un altro debito pel clero della Savoia, e quindi, abolite le decime ancora rimanenti in alcune provincie, si caricherà ancora lo Stato di altre spese, e tutto questo oltre la conferma dei possessi del clero.

Vuole la Camera dare cosiffatta risposta alle petizioni? La dia pure; per me non istarà che si smentisca in siffatto modo il voto solennemente espresso da tutto il paese.

MICHELINI. Avendo ritirato il mio emendamento per accostarmi a quello dell'onorevole Pescatore, dirò poche parole per appoggiarlo. Per verità molto mi stupisce che entrambi gli emendamenti proposti dall'onorevole Pescatore siano stati combattuti dalla Commissione, la quale, nell'articolo 4 del suo primitivo progetto aveva proposto una disposizione avente precisamente la significazione che ha l'emendamento principale dell'onorevole Pescatore. Ora la Commissione non solo respinge quello che approvava nel suo primitivo progetto, ma respinge ancora una modificazione di quel progetto, nonostante la massima: *Chi vuole il più, vuole il meno.*

Il signor relatore ci dice che in fine dei conti bisogna venire ad una conclusione.

Sta benissimo, ma ciò non implica che le si debba sacrificare il nostro modo di pensare. La Commissione è legata a votare l'emendamento Pescatore se vuol essere consentanea

a sè stessa quando proponeva l'articolo 4 del primitivo suo progetto; e ciò non impedisce che si venga ad una definizione. Se sarà approvato l'emendamento del deputato Pescatore, sarà inserito nella legge; non è necessario che tutti i deputati cadano d'accordo sopra un punto; la votazione decide.

Per me io credo che l'unico palliativo che possa avere questa legge, la quale al postutto io non approverò, consiste nell'emendamento del deputato Pescatore, al quale mi associo.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

SAPPA, relatore. Io credo che non sia giusto l'appunto che si fa alla Commissione d'incoerenza; imperciocchè la Commissione ha dichiarato, nella sua relazione ed in tutti i discorsi che si sono fatti da tutti i suoi membri, che intendeva di agevolare al Governo, per quanto stava in lei, le trattative per la definitiva riforma ecclesiastica. Per conseguenza, quando il Ministero ci dichiara che una disposizione simile a quella che avevamo introdotta nell'articolo 4 porterebbe delle difficoltà, la Commissione, non incoerente, ma coerente a sè stessa, ha soppresso quell'articolo. Del resto, quando la Commissione intendesse di mantenere un principio, non vorrebbe mantenerlo per metà, come in modo subordinato propone l'onorevole deputato Pescatore.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io ripeto ciò che dissi nella discussione generale, cioè che non posso accedere a questo emendamento. Non ripeterò i miei argomenti per non prolungare questa discussione ormai troppo protratta; ne trovo però uno nuovo nelle ragioni addotte dall'onorevole deputato Pescatore, che, cioè, egli con questo intende gettare un principio per l'ordinamento definitivo. Qui non si tratta di ordinamento definitivo, ma di disposizioni provvisorie; onde insisto sul principale argomento che adduceva allora, non essere già qui questione delle trattative colla Corte di Roma, ma bensì delle difficoltà di stabilire un nuovo principio di ordinamento definitivo, quando non si tratta che di provvedere ad un'urgenza.

Dirò poi alcune parole circa due argomenti che egli ha messi in campo per incidenza. Il primo è che con questa legge si aggravano le spese ecclesiastiche, asserzione che non mi pare troppo fondata, perchè quando ad un carico di due milioni ne surrogiamo uno di 800,000 lire, la legge non avrebbe il carattere segnalato dall'onorevole Pescatore. L'altro argomento che egli adduceva si è che noi rispondiamo male al voto dal paese espresso nelle petizioni. Al che io risponderò che il voto del paese non lo riconosco nelle petizioni firmate sopra argomenti legislativi da chi non ha diritto di deliberarvi sopra, ma lo riconosco solo nelle deliberazioni dei poteri dello Stato.

GARELLI. Poichè la discussione è abbastanza prolungata, io mi restringo a far presente alla Camera gli effetti che deriverebbero dall'accettazione della proposta Pescatore testè fatta alla Camera. Secondo questa proposta sarebbero eccettuati nell'articolo 2 quei benefici i quali hanno annessa cura d'anime. Ora, siccome i benefici vescovili hanno annessa cura d'anime, così, secondo la proposta Pescatore, ne verrebbe necessariamente la conseguenza che il Ministero si troverebbe legato a dover mantenere gli assegni per questi benefici vescovili, ancorchè si siano resi vacanti.

Questo è il motivo per cui io credo di non potere accettare la proposta dell'onorevole Pescatore. Per conseguenza stimo che sia da preferirsi la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha la parola.

PESCATORE. Se il deputato Garelli non ha altra diffi-

coltà per aderire alla mia proposta, io acconsento di concordare seco lui una parola qualunque che possa rimediare al notato inconveniente, il quale però non sussiste.

Io credo che i vescovadi non siano compresi, canonicamente parlando, sotto la denominazione di *benefizi aventi cura di anime*. Cotesta denominazione comprende solo i benefici minori. Del resto io aggiungerò volentieri quest'espressione, *benefizi minori aventi cura d'anime*, per escludere i benefici maggiori, quali sono i vescovadi.

Se dunque il deputato Garelli è mosso da questa sola ragione, può senz'altro unirsi alla mia proposta, e votare contro quella della Commissione.

Non risponderò alle osservazioni che si fecero direttamente contro la mia proposta; la Camera le apprezzerà: ma io credo che, quando due sono le proposte in confronto, non basta, per portare un retto giudizio, esaminare gl'inconvenienti che possono per avventura più o meno derivare da una di queste proposte, egli è mestieri esaminare tutte le virtù ed i vizi della proposta che si contrappone.

Ora vediamo quali sono le conseguenze del progetto della Commissione.

Secondo questo progetto (in verità migliorato dall'ultimo emendamento da essa annunziato), in caso di vacanza di qualunque beneficio che riceva un assegno o sussidio dallo Stato, di che cosa rimane esonerato l'erario? Rimane unicamente esonerato dalla quota di sussidio; ciò vuol dire adunque che a questi benefici si provvede, perchè, se non si provvedesse, lo Stato profitterebbe anche delle altre rendite, in quanto che queste si potrebbero impiegare in sussidi al clero. Ecco dunque che la proposta della Commissione scioglie senz'altro il Ministero dalle fatte promesse, perocchè il Governo ha dichiarato che non provvederà e non permetterà che si provveda ai benefici che si renderanno vacanti. Voi fate, o signori, una legge colla quale si dichiara che in caso di vacanza si toglie solo la quota di sussidio e si mantiene il diritto comune in quanto alle altre rendite. Ecco adunque che voi dite in termini assai chiari che si continua a provvedere a questi benefici, detratta solo la quota di sussidio, secondo il diritto comune; quindi la proposta della Commissione non dirò che abbia questo fine, ma ha sicuramente questo effetto di annullare la solenne dichiarazione del Ministero.

Io osservo inoltre che questo svantaggio della proposta della Commissione non è compensato da nessun vantaggio. Che cosa otterrà la Camera quando abbia detto che le finanze saranno esonerate dalla quota di sussidio sempre quando non si tratti di beneficio cui occorra di provvedere? Avrà ottenuto un bel nulla, perchè, se il Governo crede si debba provvedere, bisogna lasciare al beneficiato non solo la rendita che gli spetta, ma ben anche continuargli il sussidio. Ecco dunque rimessa la cosa ad arbitrio del Governo.

Ma per lasciare la cosa in pieno arbitrio del Governo, abbiamo noi bisogno di una legge limitativa? Se dipende dall'arbitrio del Governo, faccia esso; quando non crederà che si debba provvedere, verranno in sollievo dello Stato non solo la quota di sussidio, ma anche le altre rendite; se il Governo crede necessario di provvedervi, allora lo Stato non profitterà delle rendite del beneficio, e continuerà a pagare il sussidio, ecco tutto.

Dunque il nuovo progetto della Commissione parmi affatto inaccettabile, perchè, mentre da un lato dichiara il pieno arbitrio del Governo, lo scioglie d'altra parte dalla sua promessa precedentemente fatta; ond'io, ad ogni peggior evento crederei conveniente sopprimere a dirittura questo articolo, e sopprimendolo come dannoso per una parte e inutile per

ogni altro riguardo, e pur riconoscendosi la necessità di una dichiarazione in proposito, resta che si accetti quella da me proposta.

SAPPA, relatore. Io non credo che dalla disposizione proposta dalla Commissione possano seguire tutte le conseguenze dall'onorevole Pescatore accennate.

L'articolo dice che nel caso di vacanza l'assegno sarà soppresso a favore dello Stato; non accenna al modo di provvedere alla vacanza, nè parla degli altri beni che possono essere a quel beneficio applicati, e quindi non induce la conseguenza che si possa provvedere a quel beneficio; l'articolo è correlativo alla dichiarazione fatta dal Ministero in termini espliciti; e col prescrivere la soppressione dell'assegno ricorda in questa legge la dichiarazione ministeriale.

Di più poi osservo all'onorevole Pescatore, che egli deve ricordare il motivo che aveva suggerito la disposizione di quest'articolo e il motivo per cui la Commissione ha consentito a modificarla. Il motivo per cui fu proposta questa disposizione si è che, siccome gli assegni ai capitoli sono complessivi, poteva nascerne la conseguenza che allorquando un beneficio si rendeva vacante, quella quota assegnata a quel tale beneficiato andasse in aumento agli altri membri del capitolo: questo non si voleva, ed è perciò che si credette opportuna siffatta disposizione.

L'onorevole Pescatore avendo poscia fatto osservare che non conveniva limitare questa disposizione ai soli benefici compresi nei capitoli, ma che conveniva darle un'estensione maggiore, la Commissione ha trovate giuste le sue osservazioni, ed ha esteso la disposizione di questo articolo a tutti i beneficiati, anche a quelli che non fanno parte di un capitolo.

Or bene, il modo con cui quest'articolo venne proposto, e le ragioni che lo hanno determinato, le stesse dichiarazioni fatte dal Ministero, ed i termini circospetti in cui è concepito, pare escludano il timore ora manifestato dall'onorevole Pescatore.

Io convengo con lui che, tralasciando quest'articolo, il Ministero potrebbe egualmente eseguirlo, e che avendo fiducia nel Ministero, si potrebbe anche quella fiducia estendere sino a non vincolarlo con questa disposizione; ma io credo che si può avere fiducia in tutto quanto il Ministero ce la chiede, ma allorquando il Ministero ci domanda una restrizione, non possiamo tralasciare d'inserirla nella legge.

PRESIDENTE. Rileggo il primo emendamento del deputato Pescatore. (*Vedi sopra*)

PESCATORE. Le due proposte sono identiche, tranne la quantità: nella prima è contemplata tutta la rendita dei benefici vacanti, nella seconda la metà; il signor presidente non ha letto che la metà.

È un errore materiale; favorisca di mettere ai voti le mie proposte con quest'avvertenza che il primo voto cade sulla totalità della rendita, il secondo sulla metà.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima proposta del deputato Pescatore sulla totalità della rendita.

(È rigettata.)

Metto ai voti la seconda proposta che ho letta per la sola metà della rendita.

PESCATORE. Mi permetta una spiegazione.

Ho detto della metà *complessiva* per indicare che non sarà vincolata la metà delle rendite di ciascun beneficio, ma solo la metà dei canonici e vescovadi; onde avviene che il Governo avrà la libera disponibilità di metà dei canonici, vescovadi ed arcivescovadi.

PRESIDENTE. La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Metto ora ai voti...

PESCATORE. Domando la parola. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Signori, il significato di questi vostri rumori si rovescia sul progetto della Commissione, giacchè anche qui io non faccio che riprodurre una proposta che la Commissione pochi giorni sono aveva creduta utile.

In luogo delle parole « semprechè non sia tra quelli ai quali occorra di provvedere, » io propongo queste altre: « semprechè non si tratti di vicari capitolari, di parroci, di vice-parroci e di altri beneficiati minori aventi cura d'anime. »

Le parole adoperate nell'ultimo progetto non limitano l'azione del Governo, il quale potrà provvedere a qualunque beneficio, solo che lo giudichi opportuno.

Ma in realtà, quali sono, secondo il pensiero della Commissione, i benefici ai quali occorre di provvedere? Secondo il pensiero della Commissione, occorre di provvedere (e qui richiamo l'antico suo progetto) « ai vicari capitolari, ai parroci e vice-parroci e ad altri beneficiati minori aventi cura d'anime. »

Mettiamo dunque questa seconda dichiarazione, che almeno è precisa e significativa.

SAPPA, relatore. All'onorevole deputato Pescatore non basta una sola confessione, ma la vuole ripetuta; io adunque ripeterò che effettivamente la proposta che egli fa, è appunto quella che ha fatto la Commissione alcuni giorni sono, che la Commissione ha acconsentito a ritirare, o per lo meno ha acconsentito a modificare in seguito alle dichiarazioni del signor ministro.

Le parole che egli riproduce sono testuali con quelle che la Commissione proponeva nell'articolo 4; quindi la Commissione ritiene che quelle disposizioni siano giuste in sé; ma siccome, per motivi di convenienza, ha acconsentito ad abbandonarle allora, così mantiene in ora l'ultima sua deliberazione, nulla essendosi addotto che dimostri, secondo il suo modo di vedere, che essa debba ritornare al suo primo pensiero.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Pescatore.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo metto ai voti.

(È rigettato.)

Ora metto ai voti l'articolo 2 della Commissione che diverrebbe l'articolo 3, stantechè l'aggiunta del deputato Pescatore, che venne dalla Camera approvata, terrebbe luogo dell'articolo 2.

(La Camera approva.)

Articolo 3, che ora sarebbe il 4:

« Per far fronte ai detti assegni e sussidi, sarà aperta nella parte straordinaria del bilancio della grande cancelleria, sotto il titolo di *Assegni e sussidi per il clero di Sardegna*, apposita categoria, nella quale verrà stanziata la somma di lire 800,000, che non si potrà eccedere, salvo che venga altrimenti disposto per legge speciale. »

SAPPA, relatore. La disposizione di quest'articolo parmi sia già stata votata, almeno quanto all'assegno della somma.

RATTAZZI. Quanto alla somma non c'è più questione.

PRESIDENTE. Ma non si votò la formola.

Pongo dunque ai voti quest'articolo 4.

(La Camera approva.)

Articolo 4, che ora diviene il 3.

« Qualora il prodotto della contribuzione prediale dell'isola di Sardegna, stabilita colla legge del 14 luglio 1832 non rag-

giunga la somma di lire 2,111,400, sarà provveduto alla deficienza mediante centesimi addizionali in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 2 della legge citata. »

PESCATORE. Domando la parola.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pescatore.

PESCATORE. Domando una spiegazione, che, cioè, mi si dica se sia compresa anche l'imposta sui fabbricati.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Sì, signore, è compresa.

PESCATORE. La base della transazione proposta dal Ministero, e ormai accettata dalla Camera intiera, posava sul principio che lo Stato dovesse conservare tutto il prodotto del tributo antico della Sardegna, e che il nuovo tributo prediale dovesse compensare lo Stato degli assegnamenti da esso fatti al clero, cioè della somma di lire 800,000. Ora risulta che lo Stato conserva l'antico prodotto del tributo prediale, giacchè, comprendendo anche l'imposta sui fabbricati, rimane esonerata da una delle nuove, da una di quelle imposte che, oltre l'antico tributo, furono stabilite anche sul continente. Tanto varrebbe il comprendere nel prodotto di 2,100,000 lire anche il provento della tassa industriale, anche il provento di altre tasse che pure s'impongono o si imporranno alla Sardegna, come alle altre parti dello Stato.

Mi pare adunque che giusto fosse il principio, ma che non sia stato rettamente applicato; epperò io propongo l'aggiunta di queste parole: *esclusa l'imposta sui fabbricati.*

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non vi può essere dubbio che colla redazione dell'articolo 4 si comprende anche l'imposta sui fabbricati, giacchè nella legge del 14 luglio si parla anche dell'imposta sui fabbricati.

L'onorevole deputato Pescatore dice: voi con questo esonerate la Sardegna da uno dei nuovi tributi da cui sono gravati gli abitanti di terraferma.*

Ciò non è assolutamente esatto, poichè degli antichi tributi prediali una parte delle città, le principali città della Sardegna, contribuivano nel donativo tanto ordinario che straordinario.

Io non ho qui sotto agli occhi la parte che cadeva a carico di queste città per paragonarla con quella che cadrà sovra i fabbricati; ma certamente non vi ha una grande diversità, giacchè, come ebbi l'onore d'indicare alla Camera, essendo quasi compiuto in Sardegna l'estimo delle case, si può già prevedere che l'imposta sui fabbricati, ragguagliata al 10 per cento, non darà più di 228,000 o 238,000 lire.

Ora io credo che le varie imposte che erano a carico delle città giungevano quasi a questa somma; che queste poi fossero ripartite sulle case, o fossero in alcuni comuni pagate sopra altri redditi, poco importa, erano sempre le città, quindi i fabbricati che pagavano una determinata somma.

Ma dirò schiettamente che fui mosso da una ragione di equità ad accedere a questa somma di 2,111,400 lire.

Gli onorevoli deputati della Sardegna, nel corso di questa discussione, hanno preteso che, colpiti come erano del dieci per cento, pagavano più di quanto pagassero i continentali.

Io ho loro risposto che, se veramente il censo potesse farsi in modo che il vero 10 per cento fosse dall'erario percepito, essi avrebbero ragione; ma siccome non poteva nutrire la speranza che il censo potesse dare questo risultato, io credeva che in definitiva non verrebbero a pagare di più di quanto si paga nel continente.

Ma qui si ragionava in aria; esaminando le cifre, non esito a dire che, ove l'imposta prediale gettasse in Sardegna due milioni e 111,000 lire, i Sardi sarebbero molto più gravati

dei continentali, e questo si prova facilissimamente. L'imposta prediale in terraferma, più l'imposta sui fabbricati, giunge quasi a dare 14 milioni; ammettendo che l'imposta sui fabbricati produca tutto quello che può produrre, se la Sardegna pagasse 2 milioni e 111,000 lire, pagherebbe più del settimo della terraferma. Ora, io che ho sostenuto e sostengo ancora che i deputati sardi esageravano le condizioni relative della Sardegna colla terraferma, io sono il primo a riconoscere che la Sardegna non rappresenta la settima parte della ricchezza territoriale dello Stato, e questo parmi che non abbia bisogno di dimostrazione.

Io credo e credeva che la Sardegna non abbia ragione di lamentarsi quando paga la sedicesima o la diciottesima parte di quello che paga il continente; ma, se si volesse addossare alla Sardegna il settimo di quello che paga il continente, evidentemente si commetterebbe un'ingiustizia.

Questo ragionamento l'ho fatto alla Commissione e lo ripeto alla Camera: o l'imposta prediale produrrà, sulla base del 10 per cento, 2,111,000 lire, e in allora dico schiettamente: i Sardi sono, rispetto ai continentali, soverchiamente gravati, e quindi converrebbe, per ragione di giustizia, diminuire la loro imposta prediale, finchè il continente venga a pagare in proporzione; oppure produrrà in una proporzione razionale col continente, ed in allora si richiede dalla Sardegna un concorso per le spese del culto.

Questi sono i motivi che hanno dettata la proposta del Ministero, proposta che io credo fondata sopra i principii della più stretta giustizia ed equità.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Serra.

PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

SERRA. Io aveva domandata la parola per rispondere all'onorevole deputato Pescatore; ma, postochè ha già risposto l'onorevole presidente del Consiglio, stimo inutile di parlare.

PESCATORE. Io non voglio essere più severo del signor ministro delle finanze rispetto alla Sardegna, ma prego la Camera di osservare che i Sardi dovranno ringraziare il Parlamento, ed anche il Ministero, dei tanti benefici che evidentemente risultano alla Sardegna da questa legge. Però vorrei che ogni dubbio ulteriore fosse tolto nell'applicazione di questa legge.

Io considero che nel prodotto di lire 2,111,000 vi ha una parte provvisoria, vi ha una parte che deve tener luogo di compenso della somma di lire 800,000, di cui lo Stato s'incarica pel clero di Sardegna. Or bene, questa somma deve diminuire progressivamente a seconda delle disposizioni già votate. Potrà quindi la Sardegna pretendere anche una diminuzione progressiva sulla parte del suo contingente provvisorio?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. No, no!

PESCATORE. Perchè ciò sia meglio chiarito, io ho diviso la seguente aggiunta; se però il Ministero non l'accetta, io mi asterrò dal proporla.

Quest'aggiunta sarebbe così concepita:

« L'effetto di questa disposizione cesserà quando lo Stato sia esonerato da ogni prestazione di assegni o sussidi al clero di Sardegna. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

Io mi oppongo a quest'aggiunta per lo stesso motivo che ho addotto, credo, nella tornata di ieri per combattere un emendamento dello stesso onorevole deputato Pescatore.

Questo è pure un mezzo di ottenere miglior risultato dal censimento. Se diciamo alla Sardegna che questo non è che

provvisorio, che ristabiliremo fra breve l'imposta in ragione del 10 per cento, noi perdiamo la probabilità di avere un buon censimento.

Questa legge non dura che due anni; dopo tal tempo avremo meglio accertati i bisogni del clero, e potremo dire con piena cognizione di causa quanti sono i beneficiati e quale era l'asse della Chiesa. Allora i lavori del censo saranno compiuti, e quand'anche non siano per essere perfettamente esatti, ci somministreranno molti dati di cui ora difettiamo interamente.

Quindi io credo inopportuna la proposta dell'onorevole Pescatore, e lo prego di ritirarla.

PESCATORE. La ritiro, poichè il signor ministro non l'ha accettata.

MICHELINI. Vorrei proporre un emendamento a questo articolo, il quale consisterebbe nel surrogare alle parole « non raggiunga lo somma » queste altre: « la somma netta dalle spese di riscossione. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi permetta: è inutile questa sua proposta, poichè tutte le imposte dirette, e non solo le imposte governative, ma pur anche le comunali e provinciali sono sottoposte a spese di esazione, quindi i quattro centesimi addizionali colpiranno queste somme; e ciò è portato dalla legge del bilancio attivo.

MICHELINI. Stante queste spiegazioni, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5.

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 5 che diventa 6. « Le pensioni imposte sopra prebende... »

SAPPA, relatore. Domando la parola. Vi è un altro articolo proposto dalla Commissione, concepito nei seguenti termini:

« Avvenendo alienazioni di beni demaniali a favore dei privati o dei corpi morali, saranno sottoposte alla contribuzione prediale a favore dello Stato, in ragione del 10 per cento della rendita catastale, coll'aumento di quei centesimi addizionali che risulteranno dovuti a termini della presente legge, ed il prodotto di questa contribuzione sarà portato in aumento dell'imposta prediale dell'isola. »

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 6.

(È approvato.)

« Art. 7. Le pensioni imposte sopra prebende e redditi decimali a favore d'individui laici od ecclesiastici per speciali considerazioni di merito personale, o di servizi resi al pubblico ed allo Stato, saranno d'ora innanzi iscritte nel bilancio delle *Spese generali*, ove, dall'esame che si farà da una Commissione creata dal Re, risultino legittimamente imposte e tuttora dovute.

« Dovranno a tal uopo i provvisti presentare alla stessa Commissione i loro titoli dentro il termine di mesi sei dalla notificazione nel foglio ufficiale della nomina di tale Commissione. »

MICHELINI. Domando la parola. (*Rumori d'impazienza*) Primieramente io sarei inclinato a domandare al Ministero se egli sappia indicare, almeno approssimativamente, l'ammontare di queste pensioni; sarebbe questo un lume che molto gioverebbe.

Ma, qualunque sia la somma di queste pensioni, in questo articolo, come è redatto, io scorgo molto arbitrio, e temo che le protezioni otterranno quello che noi vogliamo riservato al merito personale, e ai servizi resi allo Stato.

Inoltre vi è in questo articolo una disposizione che io non posso approvare, ed è quella che riguarda la Commissione che deve essere incaricata di esaminare i titoli delle pensioni.

Se la Camera non può o non vuole fare essa stessa questo esame, deve almeno lasciare intatta la responsabilità ministeriale; ora, le Commissioni scemano necessariamente questa responsabilità. Diffatti, se diremo al Ministero: farete quello che vi dirà una Commissione (lascio da parte l'assurdo di rimettersi ad una Commissione che noi non conosciamo, e che non sarà da noi nominata), non avvi più responsabilità ministeriale dal momento che il Governo è obbligato di stare a quello che questa Commissione farà.

Quindi io proporrei una redazione di quest'articolo assolutamente diversa, ed è la seguente:

« Le pensioni imposte sopra prebende o redditi decimali a favore d'individui laici od ecclesiastici per speciali considerazioni di merito personale o di servizi resi al pubblico ed allo Stato, saranno dal Governo sottoposte ad un esame di revisione.

« Quelle fra dette pensioni che risulteranno legittimamente imposte e tuttora dovute verranno iscritte nel bilancio delle *Spese generali*. »

Noti la Camera che rimane intatta l'autorità parlamentare; quando ci verrà presentato il bilancio delle spese generali, la Camera giudicherà, giusta l'esposizione del Ministero, quali di queste pensioni debbano iscriversi sul bilancio. Sarà questo l'ufficio che deve disimpegnare la Commissione del bilancio.

Io spero pertanto che la Camera, la quale già approvò una simile proposta son due anni da me fatta, vorrà approvare per gli stessi motivi anche questa.

SAPPA, relatore. Effettivamente la Camera, nel bilancio del 1851, aveva appunto votato un articolo simile a quello che è qui scritto, e anche in quell'articolo addizionale al bilancio vi era l'idea di una Commissione che dovesse procedere alla revisione delle pensioni; ciò nonostante io riconosco che l'articolo proposto dall'onorevole Michelini è forse scritto in termini più precisi, e quindi, a nome della Commissione dichiaro che non ho difficoltà di accettarlo.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero lo accetta parimente.

PRESIDENTE. Lo rileggo (*Vedi sopra*) e lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 8. Le regie patenti in data del 6 gennaio 1824, relative alle spese di conservazione delle chiese cattedrali, degli episcopii, seminari e delle chiese e case parrocchiali, saranno pubblicate nell'isola di Sardegna, per essere ivi pure come legge osservate.

« Nel caso però in cui i diocesani debbano soggiacere alle spese per la conservazione delle chiese cattedrali, degli episcopii e dei fabbricati inservienti ai seminari nelle diocesi di Cagliari e Sassari, queste saranno ripartite per due terzi sopra le dette città e per un terzo sui comuni che compongono la diocesi. Nelle diocesi di Nuoro, Iglesias, Ogliastra, Bisarcio, Ales, Oristano, Alghero, Bosa, Ampurias e Tempio, per un terzo sopra le città o comuni dove è situata la chiesa, l'episcopio od il seminario, e per due terzi sugli altri comuni delle rispettive diocesi. »

ANGIUS. Prendo la parola contro la disposizione che contiene nella seconda parte dell'articolo, che sta sotto la nostra considerazione, la quale disposizione, conforme a quella che si comprendeva nell'articolo 7, parte seconda del con-

tro-progetto della Commissione, è ben disforme dalle prescrizioni che si leggono nelle regie patenti del 6 gennaio.

Il Ministero nel suo primo progetto (articoli 2 e 5), accordandosi a dette regie patenti, diceva nell'esposizione parergli equo e razionale che le spese concernenti la conservazione e le riparazioni delle chiese cattedrali, degli episcopii e dei seminari fossero sopportate per due terzi dalle città in cui esistessero i detti istituti diocesani; pel resto dalle terre delle diocesi.

Ma pareva alla Commissione nè equa, nè razionale quella disposizione, e come nelle citate regie patenti erano escluse le città d'Annecy, Bobbio ed altre, così essa, fatta eccezione per Cagliari e Sassari, proponeva che gli altri capoluoghi di diocesi fossero tenuti a un terzo e le terre rimanenti a due terzi residui.

Sebbene io riconosca che la Commissione ebbe ragione a fare queste mutazioni, tuttavolta crederei che avrebbe operato più equamente e razionalmente se, niente preoccupata delle disposizioni delle citate regie patenti, avesse proposto che fossero le spese ripartite fra tutti quanti i contribuenti delle rispettive diocesi.

Ma si trova una perfetta analogia tra le provincie e le diocesi, e come in casi identici si pratica per le provincie, così vuolsi debba essere praticato per le diocesi.

Io però, se riguardo i principii che mi pare debbano reggere nella presente questione i nostri giudizi, credo che la mia proposta meglio che altra risponda a quella massima di equità, secondo il cui dettame dev'essere retribuire il servizio da quelli che sono serviti, e provvedere alle spese locali da coloro per cui in quei luoghi si fa il servizio.

Mi sovviene poi dai principii della giustizia quest'altro argomento in favore della mia proposta contro quella della Commissione, ed è questo che nel mio sistema le quote da pagarsi sarebbero tutte della stessa denominazione, tutte quante eguali, mentre nel sistema della Commissione le quote che si pagassero dai comuni sarebbero di una denominazione diversa da quelle delle quote del capoluogo della diocesi; quelle minori e più lievi, queste maggiori e più gravi. Sarebbe dunque eguaglianza secondo la mia proposta; sarebbe ineguaglianza secondo la proposta della Commissione; equità nel mio sistema, iniquità in quello della Commissione.

Per le quali considerazioni io credo che sia equo e razionale che la seconda parte dell'articolo, il quale sta in discussione, sia così emendata, che non debbesi fare nessuna divisione in terzi, ma l'intera somma sia ripartita in tutti i comuni che compongono la diocesi.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Angius è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

SINEO. Se la Commissione avesse creduto che la materia contemplata in quest'articolo potesse fare più opportunamente soggetto di una legge separata, avrei applaudito a questa restrizione. Mi rincresce, dopo una sì lunga discussione, di dover trattenere la Camera sul merito della legge del 1824 che si vuole introdurre nella Sardegna.

La Camera tuttavia comprenderà che non si può così leggermente imporre all'isola una legislazione fatta sotto un Governo assoluto senza almeno esaminarla. Io credo veramente che questa legge non avrebbe mai dovuto pubblicarsi neppure sul continente, essendo contraria allo spirito della Chiesa che si è voluto favorire. La Chiesa brama che tutto sia volontario; quando un tempio realmente giova alla popolazione, non è mai da temersi che difettino i mezzi per re-

staurarlo; non avvi esempio che per una chiesa alla quale siano vincolati i sentimenti religiosi di una popolazione, manchino i soccorsi. Quindi io credo che fu inopportuna la promulgazione di quella legge, e inopportuna per conseguenza la trasmigrazione di essa nella Sardegna. Nell'applicazione pratica in terraferma, questa legge fu feconda d'inconvenienti. Fu sorgente d'infinte liti fra i comuni ed i pastori; fu sorgente d'indicibili gravanze a carico di miseri contribuenti.

Qualora, ad onta di questa trista esperienza, la Commissione persistesse a credere necessario di fare questo bel dono alla Sardegna, bisognerebbe almeno fare una distinzione e trasferire soltanto alla Sardegna quegli articoli che concernono realmente la restaurazione degli edifici ecclesiastici, ai quali la Commissione ha inteso di provvedere. Invece dunque di dire *le regie patenti in data del 6 gennaio 1824*, si dovrebbe dire: *gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle regie patenti 6 gennaio 1824*, che sono quelli relativi alla restaurazione delle chiese. L'articolo 6 concerne materia affatto diversa, io ne darò lettura, la Camera giudicherà:

« Continueranno le città e tutti i comuni degli Stati nostri a corrispondere alle chiese parrocchiali ed altre chiese le annualità solite a corrispondersi per l'addietro, per il che nulla s'intenderà colle presenti innovato. »

Io suppongo che una città della Sardegna abbia usato da due o tre anni fare un assegnamento ad una chiesa. Questo assegnamento era affatto volontario quando si votava dal Consiglio comunale.

SAPPA, relatore. Domando la parola.

SINEO. Ma se si è usato così per due o tre anni, applicando letteralmente questa legge, ne verrà la conseguenza che il comune non potrà più ritrattare il suo consenso, perchè la legge lo obbligherà a corrispondere quell'annualità che si è distribuita per l'addietro.

Io credo che questa conseguenza la Commissione non l'ha voluta, e che quindi non debba avere difficoltà, se insiste nel voler estendere questa legge alla Sardegna, di specificare gli articoli che dovrebbero promulgarsi nelle provincie transmarine.

SAPPA, relatore. L'idea di lasciare facoltative le spese di cui trattano le regie patenti, che furono testè accennate dall'onorevole Sineo, potrebbe discutersi in merito, ma noi siamo legati dalla disposizione della legge comunale. La legge comunale ha classificato queste spese fra le obbligatorie, e noi, volendo estendere alla Sardegna le disposizioni della legge comunale, che anzi essendovi già state estese, poichè tutto il riordinamento divisionale, provinciale e comunale in Sardegna riposa su questa legge del 7 ottobre 1848, necessariamente non possiamo fare facoltative quelle spese che quella legge ha già dichiarate obbligatorie.

Io credo anzi che implicitamente queste lettere patenti erano estese alla Sardegna in virtù della promulgazione della legge del 7 ottobre 1848 in cui sono espressamente contemplate. Comunque, si è creduto di farne una speciale menzione appunto per distinguere il caso delle città di Cagliari e Sassari da quello delle altre città e residenze di vescovi. Nelle lettere patenti del 6 gennaio 1824 si fa distinzione delle città principali, di quelle che hanno una popolazione maggiore da quelle che hanno una popolazione minore. Per quelle che hanno una popolazione minore si segue una proporzione diversa nel farle concorrere alle spese della riparazione delle cattedrali, dei seminari. Era pur giusto che questa distinzione fosse introdotta anche nella Sardegna, e quindi bisognava nominare queste città, bisognava dire che

il trattamento per le città di Cagliari e Sassari doveva essere diverso da quello delle città di Nuoro e di Ozieri, ecc. E questo fu il motivo per cui la Commissione ha creduto d'introdurre quella disposizione che essa credeva che fosse necessariamente implicita nella legge del 7 ottobre 1848. Quanto poi alle disposizioni dell'articolo ultimo, quella che si riferisce alle annualità solite a corrispondersi alle chiese, siffatte annualità o sono obbligatorie per la terraferma, ed è giusto che lo siano anche per la Sardegna, o non sono obbligatorie per la terraferma, ed allora non debbono esserlo nemmeno per la Sardegna.

Il fatto di pubblicare queste regie lettere patenti non cambierà natura alle spese che quelle patenti contemplano.

SINEO. Il signor relatore, forse non mi sono bene spiegato, non ha bene esaminata la portata delle mie osservazioni. L'articolo non concerne per nulla la riparazione delle chiese; ritenga la Camera che esso è un articolo estraneo al soggetto della legge. Quest'articolo viene a portare questa conseguenza, che se per alcuni anni si è pagata un'annualità ad una chiesa parrocchiale o ad una chiesa vescovile, si debba continuare a pagarla.

Ecco ciò che direbbe il legislatore quando si applicasse alla Sardegna questa legge. Il senso è chiaro, non dà luogo a dubbi; è inutile fare ipotesi, dire quale sarà l'effetto che farà o non farà in terraferma; il fatto è che noi imporremo all'isola, secondo la proposta della Commissione, una legge la quale renderebbe obbligatoria qualunque annualità che si sia pagata per il corso di due o tre anni. Ora io domando se sia ragionevole di convertire in obbligatorio ciò che forse ha potuto essere volontario e dettato da circostanze transitorie.

MELLANA. In appoggio della proposta dell'onorevole Sineo aggiungerò due considerazioni.

Io ho sempre sostenuto il principio che il culto va pagato da chi ne usa, e credo che questo principio non possa essere negato. Ora, se queste spese del culto sono pagate sui proventi dello Stato, ne viene che si fa concorrere non solamente chi usa di quel culto, ma anche gli altri credenti ad altri culti, e la cosa diviene assai più grave quando cade sui comuni. E qui prego l'onorevole presidente del Consiglio a fare osservazione a quanto sto per dire. Io credo che egli desideri di fare affluire i capitali nella Sardegna, che desideri di procurare acquirenti di quei terreni in parte incolti. Ora, chi non può desiderare che i capitali, per esempio, degli israeliti, dei protestanti, specialmente inglesi, affluiscano nella Sardegna in acquisti di terre? E vorremo noi sancire una legge la quale porrà a carico di questi credenti in altro culto le spese riflettenti le chiese dei cattolici?

In ogni caso, se si vuole adottare il principio che queste spese siano a carico dei comuni, devono sempre escludersi dal concorrervi coloro che non fruiscono del culto. Al giorno d'oggi porre a carico di chi non professa un culto l'obbligo di mantenere le chiese di quel culto, è un atto tale di tirannia che non può essere sancito da questa Camera.

Noterò di più che, quando furono promulgate le patenti che oggi vorrebbero introdurre in Sardegna, per legge iniqua era vietato ai cittadini israeliti di poter possedere; e quindi il porre a carico dei comuni queste spese, quando le imposte comunali per tali oggetti si esigevano dalla proprietà territoriale, dalla quale erano esclusi gli israeliti, era meno tirannia di quello lo sarebbe al dì d'oggi, che gli israeliti, come vuole giustizia, sono pareggiati agli altri cittadini. Ora, se od inglesi od israeliti od altri capitalisti non cattolici volessero portare i loro capitali in acquisto di terreni

nell'isola, come potete voi, senza fare atto tirannico, obbligarli a mantenere chiese o case di sacerdoti o campanili di un culto che non è il loro? Vi pensi la Camera, e non voglia in questa legge ledere tutti i grandi principii di giustizia e di libertà.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Le patenti del 6 gennaio 1824 furono compilate nell'unico intendimento di riunire in un solo provvedimento tutte le massime della nostra giurisprudenza.

Io mi ricordo di avere dovuto esaminare i fascicoli, nei quali si contenevano tutti i pareri ricevuti dal Ministero quando promosse la sanzione di questa legge; e mi ricordo benissimo che tutti gli avvocati generali i quali erano stati consultati a questo riguardo si erano unicamente proposto di conseguire il fine che ho dianzi indicato. Quindi non altrimenti si accennava in quelle patenti alle prestazioni ed alle spese di culto se non per dichiarare che si conservava l'onere che si era fino allora sopportato.

E qui credo che le obiezioni mosse dall'onorevole Sineo si risolvano naturalmente, inquantochè non basta per costituire un obbligo, a termini della legge, un fatto di qualche tempo, ma tutti i pareri avuti, dacchè sono nell'amministrazione, dagli avvocati generali di tutti i Senati dello Stato sempre furono concordi in questo, che vi dovesse essere consuetudine diuturna, perchè equivallesse a titolo.

Ed in questa conformità il Ministero ha sempre disposto nella parte che gli spettava tutte le volte che vi fu quistione a questo riguardo, e non è mai avvenuto che sulla semplice produzione di un fatto di qualche tempo si sia dichiarata obbligatoria una data spesa.

La stessa massima si osserva per le visite pastorali e per tutte le altre spese del culto. Osservo poi che, se vi può essere ancora dubbio, sarebbe tolto dalle spiegazioni date nell'ultimo articolo: « Nulla è innovato quanto alle spese del culto, per le quali si osserveranno le tavole di fondazione, le speciali convenzioni e le consuetudini vigenti nei diversi luoghi. » Di modo che, se vi potesse ancora essere qualche incertezza, e se qualche magistrato in Sardegna credesse di dare a questa legge, nell'applicarla, un senso diverso da quello che gli fu dato in terraferma, le spiegazioni contenute nel citato articolo toglierebbero ogni dubbio.

SERRA F. M. Domando la parola solo per far osservare al deputato Mellana che in Sardegna, non essendovi nè ebrei nè protestanti nè altri acattolici che possedano, restano inutili le sue osservazioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Sineo, il quale proporrebbe di surrogare nell'articolo 8 alle parole « Le regie patenti 6 gennaio 1824, ecc. » le seguenti: « Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle regie patenti. »

(La Camera rigetta.)

Metto ora ai voti l'intero articolo...

MICHELINI. Domando la parola. (*Mormorio*)

Qui non è indicato il tempo della pubblicazione, questo è lasciato nell'arbitrio del Ministero; forse sarebbe conveniente di stabilire che la pubblicazione della legge del 1824 debba essere pubblicata contemporaneamente alla legge attuale.

Ma io troverei più esatto ancora il dire: « avranno forza di legge nell'isola di Sardegna. » La pubblicazione è una formalità voluta dalla legge; quando i tre poteri dello Stato sanciscono una legge, è dovere del potere esecutivo di pubblicarla, e non vedo come sia necessario metterlo nella legge.

Il mio emendamento consiste adunque nel dire: « avranno forza di legge nell'isola di Sardegna. »

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

SARPA, relatore. La Commissione non ha difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo così emendato:

« Le regie patenti in data del 6 gennaio 1824, relative alle spese di conservazione delle chiese cattedrali, degli episcopii, seminari e delle chiese e case parrocchiali, avranno forza di legge nell'isola di Sardegna. »

« Nel caso però, ecc. » (*Vedi sopra*)

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Ora rimane l'aggiunta proposta dalla Commissione.

SARPA, relatore. Questo articolo addizionale non occorre più, dopo l'approvazione dell'aggiunta proposta dal deputato Pescatore.

PRESIDENTE. L'intero progetto di legge, come fu emendato negli articoli è così concepito. (*Vedi vol. Documenti, pag. 981.*)

• Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	103
Maggioranza	52
Voti favorevoli	68
Voti contrari	35

(La Camera adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 e 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Savona a contrarre un mutuo;

2° Discussione del bilancio dell'azienda delle strade ferrate.